



INTESA SANPAOLO  
VITA

## Condizioni di Assicurazione

redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

### **Progetta Stabilità**Insurance

**Contratto di assicurazione sulla vita Multiramo,  
a vita intera, a premi ricorrenti e prestazioni collegate  
in parte ai rendimenti di una Gestione Separata  
e in parte al valore delle quote di Fondi Interni  
e con Garanzia Accessoria facoltativa**

Modello ISV-E40PSi-Ed.06/2019

Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **Progetta Stabilità**<sub>Insurance</sub> (Cod. **MRXD1**).

Progetta Stabilità<sub>Insurance</sub> appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premi ricorrenti mensili, di tipo Multiramo ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana che consente di combinare tra loro due diverse tipologie di investimento:

- una **Gestione Separata** ossia un fondo di investimento istituito dalla Compagnia per investire la parte dei premi che vi confluisce e realizzare i rendimenti garantiti da contratto;
- un **Fondo Interno**, scelto tra quelli disponibili, ossia un fondo d'investimento istituito dalla Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività, nelle cui quote è convertita una parte dei premi investiti.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in quattro Sezioni:

- **Sezione I - Il prodotto Progetta Stabilità**<sub>Insurance</sub> (Artt. 1 - 16) - che contiene la disciplina sull'inizio e termine del contratto, sul pagamento dei premi, sui diritti e gli obblighi del Cliente e sulle norme di legge di riferimento.
- **Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti** (Artt. 17 - 25) - che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal contratto, sulla Garanzia Accessoria facoltativa, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla facoltà di effettuare operazioni di Cambio Fondo Interno e di Riallocazione Automatica, sulla metodologia di attribuzione dei rendimenti della Gestione Separata, sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e su rischi e garanzie del contratto.
- **Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione** (Artt. 26 - 27) - che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti della Compagnia previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
- **Sezione IV - Altre informazioni** (Artt. 28 - 32) - che contiene la disciplina su eventi/operazioni che possono impattare i Fondi Interni nonché su particolari casistiche legate all'operatività sul contratto.

Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di:

- **Allegati** che contengono:
  - gli esempi numerici sull'applicazione dei costi di uscita in caso di riscatto;
  - gli esempi numerici sulle modalità per determinare il costo di gestione trattenuto dal rendimento della Gestione Separata;
  - gli esempi numerici sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni;
  - le tabelle di dettaglio della Riallocazione Automatica;
- **Regolamenti della Gestione Separata e dei Fondi Interni** in cui sono descritte le relative caratteristiche in particolare in termini di obiettivi e gestione finanziaria;
- **Glossario** che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale;
- **Informativa sul trattamento dei dati personali** che contiene le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia;
- **Fac-simile del Documento di polizza** che rappresenta un'esemplificazione del Documento sottoscritto effettivamente dal Cliente e dalla Compagnia e che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

# Indice

<b>Sezione I</b>	<b>Il prodotto Progetta Stabilità</b> <sub>Insurance</sub>	pag. 1 di 28
<b>Articolo 1</b>	Caratteristiche del prodotto	pag. 1 di 28
<b>Articolo 2</b>	Requisiti per la sottoscrizione	pag. 1 di 28
<b>Articolo 3</b>	Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata	pag. 1 di 28
<b>Articolo 4</b>	Il piano di pagamento dei premi	pag. 2 di 28
<b>Articolo 5</b>	Il pagamento dei premi: premi ricorrenti, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso	pag. 3 di 28
<b>Articolo 6</b>	Ripartizione dei premi investiti	pag. 4 di 28
<b>Articolo 7</b>	Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell'investimento	pag. 5 di 28
<b>Articolo 8</b>	Il recesso	pag. 5 di 28
<b>Articolo 9</b>	I Beneficiari	pag. 6 di 28
<b>Articolo 10</b>	La cessione del contratto e il pegno	pag. 7 di 28
<b>Articolo 11</b>	I prestiti	pag. 7 di 28
<b>Articolo 12</b>	La non pignorabilità e la non sequestrabilità	pag. 8 di 28
<b>Articolo 13</b>	Le imposte	pag. 8 di 28
<b>Articolo 14</b>	Le norme di riferimento	pag. 8 di 28
<b>Articolo 15</b>	Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	pag. 8 di 28
<b>Articolo 16</b>	Area Clienti	pag. 8 di 28
<b>Sezione II</b>	<b>Le prestazioni, i rischi e i rendimenti</b>	pag. 9 di 28
<b>Articolo 17</b>	La Prestazione Principale: capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente	pag. 9 di 28
<b>Articolo 18</b>	La prestazione aggiuntiva: Garanzia Accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio	pag. 9 di 28
<b>Articolo 19</b>	Le esclusioni	pag. 11 di 28
<b>Articolo 20</b>	Il riscatto e i costi di uscita.	pag. 11 di 28
<b>Articolo 21</b>	La rivalutazione del capitale assicurato relativo all'investimento nella Gestione Separata e i costi di gestione	pag. 13 di 28
<b>Articolo 22</b>	Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e costi di gestione	pag. 14 di 28
<b>Articolo 23</b>	Operazioni di Cambio Fondo Interno	pag. 15 di 28
<b>Articolo 24</b>	Operazioni di Riallocazione Automatica	pag. 16 di 28
<b>Articolo 25</b>	Garanzie e rischi	pag. 17 di 28
<b>Sezione III</b>	<b>Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione</b>	pag. 18 di 28
<b>Articolo 26</b>	I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	pag. 18 di 28
<b>Articolo 27</b>	La prescrizione	pag. 20 di 28
<b>Sezione IV</b>	<b>Altre informazioni</b>	pag. 21 di 28
<b>Articolo 28</b>	Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto	pag. 21 di 28
<b>Articolo 29</b>	Operazioni richieste di sabato	pag. 21 di 28
<b>Articolo 30</b>	Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento	pag. 21 di 28
<b>Articolo 31</b>	Istituzione di nuovi Fondi Interni	pag. 21 di 28
<b>Articolo 32</b>	Eventuale fusione e liquidazione dei Fondi Interni	pag. 22 di 28
<b>Allegato 1:</b>	<b>Esempi di applicazione dei costi di uscita applicati in caso di riscatto</b>	pag. 23 di 28
<b>Allegato 2:</b>	<b>Esempi sulle modalità per determinare il costo di gestione trattenuto dal rendimento della Gestione Separata</b>	pag. 25 di 28

<b>Allegato 3: Esempi sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi interni</b>	pag. 26 di 28
<b>Allegato 4: Tabelle di dettaglio della Riallocazione Automatica</b>	pag. 27 di 28
<b>Regolamento della Gestione Separata “Fondo VIVADUE”</b>	pag. 1 di 2
<b>Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25</b>	pag. 1 di 5
<b>Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45</b>	pag. 1 di 5
<b>Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70</b>	pag. 1 di 5
<b>Glossario</b>	pag. 1 di 6
<b>Informativa sul trattamento dei dati personali</b>	pag. 1 di 8
<b>Documento di polizza (fac-simile)</b>	pag. 1 di 6

## Sezione I - Il prodotto Progetta Stabilità<sup>Insurance</sup>

### Articolo 1 Caratteristiche del prodotto

Progetta Stabilità<sup>Insurance</sup> (cod. **MRXD1**) appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premi ricorrenti mensili e con possibilità di versamenti aggiuntivi, di tipo Multiramo ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni sono collegate:

- in parte al rendimento della **Gestione Separata** denominata **Fondo VIVADUE** (per brevità nel seguito solo Gestione Separata);
- in parte all'andamento del valore delle quote di uno tra i **Fondi Interni** previsti e denominati **Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45, Bilanciato Globale 70** (per brevità nel seguito solo Fondi Interni).

I premi investiti sul contratto (premi versati al netto dei costi) sono destinati in parte alla Gestione Separata e in parte al Fondo Interno selezionato dal Cliente (Contraente-Assicurato), in base alle percentuali di investimento predefinite e indicate all'Articolo 6.

**Per la parte di investimento nella Gestione Separata, le prestazioni sono contrattualmente garantite dalla Compagnia. Per la parte di investimento nel Fondo Interno, le prestazioni sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della Gestione Separata e dei Fondi Interni sono riportate nel relativo Regolamento parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione nonché disponibile sul sito internet della Compagnia [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it), sezione "Rendimenti e Quotazioni".

Progetta Stabilità<sup>Insurance</sup> prevede inoltre la possibilità di attivare, alla sottoscrizione del contratto e a fronte del pagamento di un ulteriore premio mensile, la **Garanzia Accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio** (per brevità nel seguito solo "Garanzia Accessoria") che riconosce un capitale in aggiunta alla prestazione pagata in caso di decesso del Cliente qualora il decesso sia stato causato da infortunio.

Si rimanda all'Articolo 18 per le informazioni sulle modalità di attivazione e sulle condizioni che regolano il diritto alla prestazione aggiuntiva prevista dalla Garanzia Accessoria.

### Articolo 2 Requisiti per la sottoscrizione

#### 1. Il Contraente e l'Assicurato

Nel presente contratto la figura del Contraente (il Cliente titolare del contratto) coincide con quella dell'Assicurato (la persona sulla cui vita è stipulato il contratto). **Il Contraente-Assicurato di seguito è indicato come "Cliente"**.

#### 2. Requisiti per la sottoscrizione

Per poter sottoscrivere il contratto, il Cliente:

- deve avere la residenza in Italia;
- alla data di decorrenza del contratto, **deve avere almeno 18 anni compiuti e non deve aver compiuto 66 anni**;
- alla Data Obiettivo, definita all'Articolo 4, **deve avere un'età inferiore a 76 anni compiuti**.

### Articolo 3 Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata

#### 1. La conclusione del contratto

Per conclusione del contratto si intende il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente con le modalità messe a disposizione dall'Intermediario e scelte dal Cliente.

**Ogni Cliente può sottoscrivere fino ad un massimo di due contratti Progetta Stabilità<sup>Insurance</sup> (Cod. MRXD1).**

La sottoscrizione del contratto può avvenire:

- presso i locali della Banca intermediaria (**sottoscrizione in sede**) oppure
- in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (**sottoscrizione fuori sede**) oppure
- con tecniche di comunicazione a distanza (**sottoscrizione tramite internet banking\***) tramite l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione dalla Banca intermediaria. La sottoscrizione del contratto avviene nell'ambito di una Proposta di investimento (nel seguito "**Proposta**") inviata dalla Banca intermediaria nella sezione dell'internet banking riservata al Cliente. La Proposta della Banca intermediaria può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento. La Proposta ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità\*\* da parte della Banca intermediaria di dar corso anche ad una sola operazione, il contratto si estinguerà e di conseguenza

non produrrà alcun effetto. In tal caso il Cliente riceverà nella sezione riservata dell'internet banking apposita comunicazione.

- \* Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti.
- \*\* A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento.

## 2. La decorrenza del contratto

La data di decorrenza è il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti; da questa data pertanto le prestazioni del contratto sono operanti.

Per il prodotto **Progetta Stabilità**<sub>Insurance</sub> la **data di decorrenza** coincide con le ore 24:00 del giorno in cui il primo premio ricorrente versato e l'eventuale versamento aggiuntivo iniziale, al netto dei costi applicati, vengono investiti in parte nella Gestione Separata e in parte in quote del Fondo Interno scelto dal Cliente.

La **data di investimento** del premio varia in funzione della modalità di sottoscrizione del contratto:

- **in caso di sottoscrizione in sede**, la **data di investimento** del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale è il **terzo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione del contratto**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il relativo premio;
- **in caso di sottoscrizione fuori sede**, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del contratto (**periodo di sospensiva**)\*.

La **data di investimento** del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale, in questo caso, è il **terzo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di sospensiva**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il relativo premio;

\* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

- **in caso di sottoscrizione tramite internet banking**, la **data di investimento** del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale è il **quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della Proposta da parte del Cliente nella sezione riservata dell'internet banking**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il relativo premio.

Se la data di investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale, cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 30 per la definizione dei giorni lavorativi.

Si evidenzia, inoltre, che se la data di investimento sopra definita cade nel periodo compreso tra il 26 e l'ultimo giorno del mese, la data di investimento viene automaticamente posticipata alla prima data utile di valorizzazione del mese successivo.

**La data di decorrenza del contratto coincide quindi con la data di investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale.**

È possibile posticipare la data di decorrenza del contratto:

- fino a 20 giorni dopo la data di sottoscrizione del contratto, in caso di sottoscrizione in sede o in caso di sottoscrizione fuori sede;
- fino a 20 giorni dopo la data di ricezione della Proposta da parte del Cliente, in caso di sottoscrizione tramite internet banking.

## 3. La durata del contratto e la sua estinzione

La durata del contratto è **a vita intera**, ciò significa che il contratto dura per tutta la vita del Cliente.

Il **contratto si estingue** quando si verifica uno di questi eventi:

- recesso dal contratto;
- decesso del Cliente;
- riscatto totale del contratto.

---

## Articolo 4

### Il piano di pagamento dei premi

---

#### 1. Durata Obiettivo: durata del piano di pagamento dei premi

Il contratto prevede la corresponsione di premi ricorrenti secondo un piano di pagamento prestabilito e la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Alla sottoscrizione del contratto, il Cliente sceglie la durata del piano di pagamento dei premi che può essere minimo di 10 anni e al massimo di 20 anni interi (nel seguito "**Durata Obiettivo**"). La Durata Obiettivo è pertanto il periodo in cui è possibile l'investimento dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi.

#### 2. Data Obiettivo: termine del piano di pagamento dei premi

Il termine del piano di pagamento dei premi è definito "**Data Obiettivo**".

La Data Obiettivo del contratto, indicata nel Documento di polizza, è definita in funzione della Durata Obiettivo scelta dal Cliente.

Si evidenzia che la Data Obiettivo non determina la scadenza del contratto ma definisce unicamente la data di interruzione del pagamento dei premi (sia premi ricorrenti che eventuali versamenti aggiuntivi). Raggiunta la Data Obiettivo, infatti, anche se non

sarà più possibile l'ulteriore pagamento di premi, il contratto rimarrà in vigore fino al decesso del Cliente o fino al riscatto totale.

### 3. Sospensione, modifica e riattivazione del piano di pagamento dei premi

Il piano di pagamento dei premi definito alla sottoscrizione del contratto non è vincolante alla prosecuzione del contratto stesso.

Il Cliente, infatti, trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto:

- può modificare l'importo dei premi ricorrenti fermi restando i limiti previsti all'Articolo 5, **senza modificare la Durata Obiettivo**; le richieste di modifica vengono eseguite nel mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta e pertanto con effetto sul premio ricorrente in scadenza in tale mese;
- può sospendere il pagamento dei premi ricorrenti. La sospensione ha effetto a partire dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta di sospensione. Qualora sia stata attivata la Garanzia Accessoria di cui all'Articolo 18, la sospensione del pagamento dei premi ricorrenti determina anche la sospensione della relativa copertura;
- può riattivare, in caso di precedente sospensione, il pagamento dei premi ricorrenti. Le richieste di riattivazione vengono eseguite e hanno effetto nel mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta di riattivazione.

La riattivazione dei premi ricorrenti riattiva automaticamente anche il premio dell'eventuale Garanzia Accessoria, sempre che alla data di pagamento del premio ricorrono le condizioni di cui all'Articolo 18. In caso di riattivazione il Cliente non ha alcun obbligo di effettuare il pagamento dei premi ricorrenti precedenti (comprensivi degli eventuali premi della Garanzia Accessoria) che risultano non pagati.

Per richiedere una delle suddette operazioni, il Cliente deve sottoscrivere apposito modulo disponibile presso la Banca intermediaria in cui è stato sottoscritto il contratto.

Il piano di pagamento dei premi si interrompe automaticamente al raggiungimento della Data Obiettivo. Qualora, in casi particolari come previsto al paragrafo 4 del successivo Articolo 5, la modalità di pagamento dei premi sia l'Addebito Diretto SEPA (Sepa Direct Debit - SDD), la Compagnia dopo il mancato incasso di 3 premi ricorrenti bloccherà il pagamento dei premi successivi. In tal caso il piano di pagamento dei premi si sospende e per l'eventuale riattivazione è necessario che il Cliente faccia esplicita richiesta alla Compagnia e provveda a ripristinare l'SDD.

## Articolo 5

### Il pagamento dei premi: premi ricorrenti, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso

#### 1. Premi ricorrenti

Il pagamento dei premi ricorrenti può essere effettuato esclusivamente con periodicità mensile; l'importo del premio ricorrente è scelto dal Cliente a condizione che non sia inferiore a **100,00 euro** e non sia superiore a **500,00 euro**.

#### 2. Versamenti aggiuntivi

Il contratto riconosce al Cliente la facoltà di disporre versamenti aggiuntivi sia alla sottoscrizione del contratto, tramite un versamento aggiuntivo iniziale, che successivamente trascorsi **90 giorni** dalla data di decorrenza nel rispetto dei seguenti limiti.

- L'importo del versamento aggiuntivo iniziale deve essere:
  - non inferiore a **100,00 euro**
  - e non superiore alla somma dei premi ricorrenti previsti per la prima annualità di contratto (pari all'importo del premio ricorrente, definito dal Cliente alla sottoscrizione del contratto, moltiplicato per 12).
- L'importo di ciascun versamento aggiuntivo successivo deve essere non inferiore a **100,00 euro**.

Per ogni annualità di contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi per un importo massimo complessivo di **6.000,00 euro**; tale importo, con riferimento alla prima annualità di contratto, è da considerarsi comprensivo anche dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale.

I versamenti aggiuntivi sono possibili solo se effettuati nel corso della Durata Obiettivo, pertanto la relativa data di investimento, come definita al paragrafo 4 dell'Articolo 7, deve risultare pari o inferiore alla Data Obiettivo. I versamenti aggiuntivi sono possibili anche se il piano di pagamento dei premi ricorrenti risulta sospeso.

**3. Importo massimo sulla Gestione Separata**  
**È previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella Gestione Separata Fondo VIVADUE per un unico Cliente o più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a 5.000.000,00 di euro.**

Per "premio attivo" si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso Cliente, o da più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima Gestione Separata, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie e considerando

gli effetti di eventuali operazioni di Riallocazione Automatica.

La Compagnia si riserva la possibilità di verificare, al momento del versamento e anche con controlli successivi, il rispetto del limite fissato sopra. Qualora la Compagnia riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al Cliente, entro 30 giorni dalla data del versamento, l'intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla data del pagamento.

#### 4. Mezzi di pagamento dei premi

Il pagamento dei premi ricorrenti, dell'eventuale premio per la Garanzia Accessoria, nel caso sia stata attivata secondo quanto previsto all'Articolo 18, e degli eventuali versamenti aggiuntivi deve essere effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la Banca intermediaria del contratto. **La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di investimento del premio.** L'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Il Cliente inoltre può effettuare i versamenti aggiuntivi con addebito in conto corrente tramite tecniche di comunicazione a distanza concordate con la Banca intermediaria del contratto.

#### Casi particolari

Il Cliente può contattare il Servizio Clienti della Compagnia (numero verde: 800.124.124, indirizzo e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaolovita.it):

- per ricevere tutte le informazioni necessarie relative alla modalità di pagamento dei premi tramite Addebito Diretto SEPA (Sepa Direct Debit - SDD), in caso di estinzione del conto corrente di addebito presso la Banca intermediaria in cui è stato sottoscritto il contratto e qualora il Cliente intenda mantenere attivo il piano di pagamento dei premi ricorrenti nonché operante l'eventuale Garanzia Accessoria;
- per ricevere le istruzioni relative al pagamento con bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al Cliente, qualora il Cliente fosse impossibilitato al pagamento di eventuali versamenti aggiuntivi tramite addebito in conto corrente. Perché il versamento aggiuntivo vada a buon fine è necessario che la causale del bonifico contenga correttamente i dati che il Servizio Clienti comunicherà al Cliente; in caso contrario la Compagnia rifiuterà il bonifico e il versamento aggiuntivo non sarà accettato.

#### 5. Costi gravanti sui premi ricorrenti e sui versamenti aggiuntivi

Per l'acquisizione e la gestione amministrativa del contratto, la Compagnia applica un costo su ogni

premio ricorrente versato e sugli eventuali versamenti aggiuntivi (compreso l'eventuale versamento aggiuntivo iniziale) **pari all'1,00%**.

Ciascun premio ricorrente versato e ciascun eventuale versamento aggiuntivo al netto del suddetto costo costituisce il relativo **premio investito**.

## Articolo 6 Ripartizione dei premi investiti

Ciascun premio investito (ricorrente ed eventualmente aggiuntivo) è ripartito tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, scelto dal Cliente e in vigore sul contratto tra quelli indicati all'Articolo 1, in base alle percentuali di investimento predefinite contrattualmente come di seguito descritto.

### 1. Ripartizione dei premi ricorrenti

Ciascun premio ricorrente investito è ripartito secondo le seguenti percentuali di investimento predefinite:

- **30%** nella Gestione Separata
- **70%** nel Fondo Interno in vigore sul contratto.

### 2. Ripartizione dei versamenti aggiuntivi

• **Versamento aggiuntivo iniziale:** per la ripartizione del relativo premio investito, il Cliente può scegliere tra una delle seguenti percentuali di investimento predefinite:

- **100%** nella Gestione Separata
- oppure **30%** nella Gestione Separata e **70%** nel Fondo Interno scelto alla sottoscrizione;

• **Versamenti aggiuntivi successivi:** ciascun relativo premio investito è ripartito secondo le percentuali di investimento predefinite previste per i premi ricorrenti:

- **30%** nella Gestione Separata
- **70%** nel Fondo Interno in vigore sul contratto.

La Compagnia invierà al Cliente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione:

- non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di investimento, a seguito dell'investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale;
- entro i suddetti termini, a seguito dell'investimento di eventuali versamenti aggiuntivi successivi;
- con frequenza semestrale, a seguito dell'investimento dei premi ricorrenti.

Le percentuali di investimento predefinite, in base alle quali vengono ripartiti i premi ricorrenti e gli eventuali versamenti aggiuntivi, possono essere modificate tramite l'operazione di **Riallocazione Automatica** secondo i tempi e le modalità indicati all'Articolo 24.



---

## Articolo 7

### Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell'investimento

---

#### 1. Capitale assicurato iniziale

Alla data di decorrenza del contratto, definita al precedente Articolo 3, la parte di premio investito - relativo al primo premio ricorrente e all'eventuale versamento aggiuntivo iniziale - confluita nella Gestione Separata costituisce il **capitale assicurato iniziale**.

#### 2. Numero quote e controvalore delle quote inizialmente attribuite

Alla data di decorrenza del contratto, definita al precedente Articolo 3, la parte di premio investito - relativo al primo premio ricorrente e all'eventuale versamento aggiuntivo iniziale - convertita in quote del Fondo Interno prescelto costituisce il **controvalore delle quote inizialmente attribuite**.

La **conversione in quote** avviene sulla base del valore unitario della quota del Fondo Interno rilevato alla data di investimento, come definita al precedente Articolo 3. Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio investito - relativo al primo premio ricorrente e all'eventuale versamento aggiuntivo iniziale - da convertire in quote per il valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto.

#### 3. Valore complessivo dell'investimento

La somma del capitale assicurato iniziale descritto al precedente paragrafo 1 e del controvalore delle quote inizialmente attribuite descritto al precedente paragrafo 2 costituisce il **valore complessivo iniziale dell'investimento**.

Il valore complessivo iniziale dell'investimento varia nel tempo per effetto:

- dei premi ricorrenti successivi;
- di eventuali versamenti aggiuntivi;
- della rivalutazione del capitale assicurato;
- della variazione del valore della quota del Fondo Interno;
- di eventuali riscatti parziali;
- di eventuali operazioni di Cambio Fondo Interno;
- di eventuali operazioni di Riallocazione Automatica.

#### 4. Investimento dei premi ricorrenti e dei versamenti aggiuntivi successivi

- Per i premi ricorrenti successivi al primo, la data di investimento è l'ultimo giorno di valorizzazione della quota del Fondo Interno di ogni mese successivo a quello di decorrenza del contratto (nel seguito "**data di ricorrenza mensile dell'investimento**"), a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.

L'ultima data di ricorrenza mensile dell'investimento è quella del mese che precede quello in cui cade la Data Obiettivo del contratto.

Tale regola di investimento è valida anche in caso di sospensione e successiva riattivazione del piano di pagamento dei premi.

- In caso di eventuali versamenti aggiuntivi, la data di investimento è il **terzo giorno lavorativo successivo a quello di disposizione del versamento aggiuntivo presso la Banca intermediaria del contratto**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.

Se la data di investimento del versamento aggiuntivo cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Alla data di investimento di ciascun premio ricorrente e di ciascun eventuale versamento aggiuntivo:

- la parte di premio investito confluita nella Gestione Separata si aggiunge al capitale assicurato;
- la parte di premio investito convertita in quote del Fondo Interno in vigore sul contratto integra il controvalore delle quote attribuite.

La **conversione in quote** avviene alla data di investimento, descritta sopra, sulla base del valore unitario della quota del Fondo Interno in vigore sul contratto rilevato alla stessa data.

Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio investito da convertire in quote per il valore unitario della quota del Fondo Interno in vigore sul contratto.

Per eventuali versamenti aggiuntivi effettuati con **bonifico bancario** la data di investimento è il **quinto giorno lavorativo successivo alla data di effettivo accredito del premio sul conto corrente della Compagnia**. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 30 per la definizione dei giorni lavorativi.

---

## Articolo 8

### Il recesso

---

#### 1. Tempo utile: 30 giorni

Il Cliente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza (ex Articolo 177 del Codice delle Assicurazioni - Decreto Legislativo n. 209/2005),

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria;
- oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**

**Gestione polizze - Liquidazioni**

**Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano**

## 2. Cessazione degli obblighi

Compagnia e Cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso (fa fede il timbro postale in caso di lettera raccomandata), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria.

## 3. Rimborso

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione indicata al successivo Articolo 26, la Compagnia rimborsa al Cliente:

- la somma complessivamente versata, se la comunicazione di recesso perviene prima della data di investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale;
- la somma complessivamente versata tenuto conto del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di premio investito nel Fondo Interno, se la comunicazione di recesso perviene dalla suddetta data di investimento in poi.

In quest'ultimo caso, le quote vengono disinvestite **il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della comunicazione di recesso**, moltiplicando il numero delle quote detenute nel Fondo Interno per il valore unitario della quota stessa alla data di disinvestimento. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote del Fondo Interno non è calcolato, le quote vengono disinvestite il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 30 per la definizione dei giorni lavorativi.

Nel caso in cui, alla sottoscrizione del contratto sia stata attivata anche la Garanzia Accessoria definita all'Articolo 18, il relativo premio versato viene restituito al Cliente.

**Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede**, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del contratto (periodo di sospensiva)\*.

Di conseguenza né l'addebito né l'investimento del premio (premio ricorrente ed eventuale versamento aggiuntivo iniziale) potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva. In tale periodo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto inviando comunicazione scritta alla Banca intermediaria al seguente indirizzo:

**c/o Italia Transazionale  
Diritto di ripensamento  
Via Vincenzo Lamaro, 25  
00173 Roma**

così come indicato nella dichiarazione che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al Cliente in sede di primo contatto.

In alternativa tale diritto può essere esercitato:

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria presso la filiale o per il tramite del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

oppure

- inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.  
Gestione polizze - Liquidazioni  
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano**

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto si considererà estinto dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione presso Italia Transazionale oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria o dalle ore 24:00 del giorno di ricezione in Compagnia della lettera raccomandata (fa fede il timbro apposto sulla ricevuta di ritorno).

\* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

---

## Articolo 9 I Beneficiari

---

### 1. Designazione del Beneficiario

Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso del Cliente.

Il Cliente può indicare in polizza uno o più Beneficiari, anche mediante designazione nominativa. Nel solo caso di designazione nominativa del /dei Beneficiario/Beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il Cliente è tenuto a fornire le complete generalità del Beneficiario e in particolare:

- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
- ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, data di costituzione, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.

Il Cliente è tenuto ad indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione del contratto sia successivamente, in corso di contratto, in caso di revoca e/o modifica del Beneficiario originariamente designato.

Il Cliente può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il Cliente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costi-

tuzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;

- dopo la morte del Cliente;
- dopo che, una volta verificato l'evento, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

## 2. Validità della designazione

Le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, direttamente via posta o tramite la Banca intermediaria, oppure disposte per testamento. **La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.**

In caso di inefficacia della designazione disposta dal Cliente rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.

## 3. Diritto proprio del Beneficiario

Secondo l'Articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Cliente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

In particolare, ciò significa che le somme pagate in caso di decesso del Cliente non rientrano nella massa ereditaria. In caso di più Beneficiari, la Compagnia liquida la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Cliente.

## 4. Referente terzo

Il Cliente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati necessari per l'identificazione e il contatto di un Referente terzo, diverso dal/dai Beneficiario/Beneficiari, che la Compagnia potrà contattare in caso di decesso del Cliente per il pagamento della prestazione assicurata a favore del/i Beneficiario/i, quando non risulti possibile contattare il/i Beneficiario/i stesso/i. **È ammesso un solo Referente terzo per contratto.**

**Il Cliente a tal riguardo si impegna, assumendosi ogni conseguente responsabilità e sollevando la Compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:**

- a) conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Compagnia al fine di contattare il/i Beneficiario/i;
- b) consegnare al Referente terzo, all'atto della nomina, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al Documento di polizza e disponibile sul sito internet della Compagnia;
- c) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia nel caso di revoca dell'incarico oppure

nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;

- d) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

Il Cliente potrà sempre modificare o revocare un Referente terzo precedentemente designato, recandosi in filiale o comunicandolo alla Compagnia direttamente via posta o posta elettronica certificata. Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l'identificazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo.

Il nuovo Referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei Beneficiari, se nominativamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo Referente terzo designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà valida e l'eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica. La revoca e la modifica del Referente terzo saranno valide dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte. Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

---

## Articolo 10

### La cessione del contratto e il pegno

---

#### 1. Facoltà del Cliente

Il Cliente può dare in pegno il contratto, **ma non può cederlo ad altri.**

#### 2. Efficacia

L'atto di pegno diventa efficace quando la Compagnia prende nota sulla polizza o sull'appendice a essa allegata dell'avvenuta costituzione in pegno.

#### 3. Assenso scritto

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno, per richiedere il riscatto è necessario l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

---

## Articolo 11

### I prestiti

---

Questo contratto non prevede la concessione di prestiti.

---

## Articolo 12

### La non pignorabilità e la non sequestrabilità

---

Le somme dovute dalla Compagnia al Cliente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, salvo nei casi specificamente indicati dalla legge (Articolo 1923 del Codice Civile).

---

## Articolo 13

### Le imposte

---

Le imposte relative a questo contratto sono a carico del Cliente, del Beneficiario o degli aventi diritto.

---

## Articolo 14

### Le norme di riferimento

---

Per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme della Legge italiana.

---

## Articolo 15

### Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

---

**Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione** secondo la procedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:

- **Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**  
**Ufficio Affari Legali e Societari**  
**Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano**
- **e-mail: [intesasanpaolovita@legalmail.it](mailto:intesasanpaolovita@legalmail.it)**
- **fax: +39 02.3051.8173**

**Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.**

Se la Mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

---

## Articolo 16

### Area Clienti

---

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. mette a disposizione all'interno del proprio sito internet l'Area Clienti, un'apposita area riservata ai Clienti della Compagnia.

All'interno dell'Area Clienti, che non consente di effettuare operazioni dispositive (ad esempio il riscatto), è possibile consultare le coperture assicurative in essere, la documentazione contrattuale del prodotto sottoscritto, lo stato dei versamenti e le eventuali relative scadenze, il valore di riscatto (se previsto), e ogni altra informazione utile per una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del Cliente.

L'accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite i codici di accesso inviati direttamente dalla Compagnia, su richiesta dell'interessato, all'indirizzo indicato dallo stesso oppure via e-mail o via sms al numero di telefono cellulare, se forniti.

I suddetti codici garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L'utilizzo dell'Area Clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate al primo accesso.

## Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti

### Articolo 17

#### La Prestazione Principale: capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente

In caso di decesso del Cliente, la Compagnia si impegna a pagare, ai Beneficiari designati, un capitale pari al **valore complessivo dell'investimento**, come definito al successivo paragrafo 1, **incrementato di una percentuale variabile in funzione dell'età del Cliente alla data di decesso**, come definita al successivo paragrafo 2. Tale capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente costituisce la **Prestazione Principale** del contratto.

#### 1. Determinazione del valore complessivo dell'investimento riconosciuto in caso di decesso del Cliente

In caso di decesso, il valore complessivo dell'investimento è pari alla somma di questi importi:

- il **capitale assicurato alla data di disinvestimento**. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investito nella Gestione Separata, rivalutata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di eventuali operazioni di riscatto parziale e di Riallocazione Automatica. Il tasso di rivalutazione attribuito al capitale assicurato non può essere negativo.
- il **controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento**. Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute del Fondo Interno in vigore sul contratto per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

La **data di disinvestimento**, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 30 per la definizione dei giorni lavorativi.

La **data di comunicazione di decesso** è la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei seguenti documenti che provano il decesso del Cliente:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;

- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

#### 2. Maggiorazione del valore complessivo dell'investimento in caso di decesso del Cliente

In caso di decesso, il valore complessivo dell'investimento è incrementato di una percentuale che varia in base all'età del Cliente alla data di decesso, come indicato in tabella:

Età del Cliente alla data di decesso	Percentuale di incremento
Pari o inferiore a 75 anni compiuti	1,0%
Superiore a 75 anni compiuti	0,1%

A partire dalla data di decorrenza del contratto, la Prestazione Principale è pagata qualunque sia la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione del Cliente. Qualora la comunicazione di decesso del Cliente dovesse pervenire prima della data di decorrenza del contratto, la Compagnia rimborserà, agli eredi del Cliente, la somma complessivamente versata (primo premio ricorrente, eventuale premio per la Garanzia Accessoria ed eventuale versamento aggiuntivo iniziale).

### Articolo 18

#### La prestazione aggiuntiva: Garanzia Accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio

Il contratto prevede la possibilità per il Cliente di attivare, unicamente alla sottoscrizione del contratto stesso, la **Garanzia Accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio** (nelle presenti Condizioni di Assicurazione indicata solo come "**Garanzia Accessoria**").

La Garanzia Accessoria, qualora il decesso del Cliente sia causato da infortunio ed entrambi (sia l'infortunio sia il decesso) si siano verificati durante il periodo di copertura come definito al successivo paragrafo 2, prevede il pagamento di un capitale in aggiunta alla Prestazione Principale indicata al precedente Articolo 17; tale capitale aggiuntivo, di importo prefissato e costante determinato in relazione alla causa del decesso, è pari a:

- **25.000,00 euro** in caso di decesso causato da infortunio diverso da incidente stradale;
- **50.000,00 euro** in caso di decesso causato da incidente stradale.

**È considerato infortunio** l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza il decesso.

**Per infortunio conseguente ad incidente stradale** si intende quell'infortunio, come definito al comma precedente, direttamente causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché su aree private, in cui il Cliente rimanga vittima.

Per il pagamento del capitale aggiuntivo relativo alla Garanzia Accessoria è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

- l'infortunio ed il decesso del Cliente ad esso dovuto avvengano durante il periodo in cui la Garanzia Accessoria è operante;
- il decesso del Cliente conseguente ad infortunio si verifichi entro 12 mesi dalla data dell'infortunio purché questo ne sia la causa diretta ed esclusiva e sempre che a tale data sia operante la Garanzia Accessoria.

Il capitale aggiuntivo relativo alla Garanzia Accessoria viene pagato senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all'Articolo 19.

Ai fini dell'attivazione della Garanzia Accessoria non è prevista da parte della Compagnia la raccolta di informazioni sullo stato di salute del Cliente.

### 1. Premio per la Garanzia Accessoria

La prestazione aggiuntiva prevista dalla Garanzia Accessoria è riconosciuta a fronte di un premio di importo costante pari a **1,00 euro** comprensivo di imposta, da versare con la stessa frequenza mensile dei premi ricorrenti. Si evidenzia che il premio per la Garanzia Accessoria, se attivata, **non può essere pagato in maniera disgiunta dal premio ricorrente** secondo le regole indicate all'Articolo 4. Ne consegue che:

- il premio per la Garanzia Accessoria si aggiunge al premio ricorrente mensile previsto dal piano di pagamento e può essere pagato solo nel corso della Durata Obiettivo;
- il premio per la Garanzia Accessoria è soggetto agli effetti dell'eventuale sospensione e riattivazione del pagamento dei premi ricorrenti secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3;
- la copertura prevista dalla Garanzia Accessoria, fermo il pagamento del relativo premio mensile, opera unicamente nel corso della Durata Obiettivo secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.

È previsto un costo percentuale a titolo di spese di acquisizione e amministrazione prelevato dal premio versato, al netto dell'imposta di legge, nella misura del **15%**.

### 2. Decorrenza e durata della Garanzia Accessoria

La data di decorrenza è il giorno in cui la Garanzia Accessoria inizia ad essere operante.

La data di decorrenza della Garanzia Accessoria coincide con la data di decorrenza del contratto, come definita all'Articolo 3, a condizione che la Compagnia abbia incassato il primo premio ricorrente comprensivo del premio della Garanzia Accessoria.

La copertura si attiva alle ore 24:00 della data di decorrenza del contratto ed è inizialmente operante fino alle ore 23:59 della data di ricorrenza mensile dell'investimento, come definita al paragrafo 4 dell'Articolo 7, del mese successivo a quello di decorrenza del contratto.

Successivamente la copertura si rinnova automaticamente, per tutta la Durata Obiettivo, **a seguito del pagamento del premio ricorrente mensile comprensivo del premio della Garanzia Accessoria effettuato alle date di ricorrenza mensile dell'investimento**. In particolare:

- con riferimento ai premi successivi al primo, la copertura è operante dalle ore 24:00 della data di ricorrenza mensile dell'investimento e fino alle ore 23:59 della successiva data di ricorrenza mensile dell'investimento;
- con riferimento all'ultimo premio previsto dal piano, la copertura si attiva dalle ore 24:00 dell'ultima data di ricorrenza mensile dell'investimento e fino alle ore 23:59 della Data Obiettivo del contratto.

La Garanzia Accessoria si estingue se si verifica uno dei seguenti eventi:

- se non sono stati pagati 13 premi consecutivi (premi ricorrenti mensili comprensivi del premio della Garanzia Accessoria) indipendentemente dal motivo del mancato pagamento;
- in caso di recesso dal contratto;
- in caso di riscatto totale del contratto;
- in caso di decesso del Cliente;
- in caso di disattivazione volontaria della Garanzia Accessoria;
- alla Data Obiettivo del contratto.

**In caso di sopravvivenza del Cliente alla Data Obiettivo del contratto la Garanzia Accessoria si estingue e i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia.**

### 3. Sospensione e riattivazione della Garanzia Accessoria

In caso di mancato pagamento di un premio (premio ricorrente mensile comprensivo del premio della

Garanzia Accessoria), indipendentemente dal motivo del mancato pagamento, la Garanzia Accessoria si considera sospesa. In tal caso la Garanzia Accessoria non è operante a partire dalle ore 24:00 della data di ricorrenza mensile dell'investimento del primo premio non pagato.

A condizione che il numero dei premi consecutivi non pagati (premi ricorrenti mensili comprensivi del premio della Garanzia Accessoria) sia pari o inferiore a 12, il Cliente ha la possibilità di riattivare la Garanzia Accessoria effettuando il pagamento del premio di successiva scadenza, secondo le regole indicate all'Articolo 4, senza obbligo di recuperare i precedenti premi insoluti.

La Garanzia Accessoria si riattiva dalle ore 24:00 della data di ricorrenza mensile dell'investimento in cui è stato effettuato il pagamento del premio (premio ricorrente mensile comprensivo del premio della Garanzia Accessoria).

#### **4. Disattivazione volontaria della Garanzia Accessoria**

A condizione che siano trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del contratto e che il piano di pagamento dei premi non risulti sospeso, il Cliente ha la facoltà di disattivare la Garanzia Accessoria senza interrompere il pagamento dei premi ricorrenti.

La richiesta di disattivazione della Garanzia Accessoria viene eseguita nel mese successivo a quello della richiesta; a partire da tale mese:

- il premio ricorrente mensile non sarà più comprensivo del premio della Garanzia Accessoria;
- la copertura non sarà più operante e pertanto la Garanzia Accessoria si considererà estinta.

A seguito della disattivazione volontaria, la Garanzia Accessoria non potrà più essere riattivata.

La Garanzia Accessoria non prevede il riscatto.

---

### **Articolo 19** **Le esclusioni**

---

La Garanzia Accessoria non opera qualora le cause d'infortunio che comportano il decesso del Cliente derivino da:

- dolo del Beneficiario;
- autolesionismo o tentativo di suicidio del Cliente;
- partecipazione attiva del Cliente a delitti dolosi (compiuti o tentati), sommosse o tumulti popolari;
- guerra (anche non dichiarata), insurrezioni;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa - direttamente o indirettamente - ad atti terroristici;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

- abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza del Cliente;
- incidenti di volo se il Cliente viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
- uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- guida di veicoli e natanti a motore senza relativa abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- pratica di immersioni subacquee, sport aerei in genere, speleologia, alpinismo di grado superiore al 3°, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sport estremi in genere.

La Garanzia Accessoria, inoltre, non opera qualora l'infortunio che comporti il decesso del Cliente si verifichi nell'esercizio delle seguenti attività professionali:

- acrobata trapezista, artista controfigura;
- aviazione civile (piloti e membri di equipaggio);
- chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi;
- collaudatore di auto o motoveicoli dipendente di case automobilistiche e/o motociclistiche;
- guida alpina;
- addetto alle Forze armate e/o alle forze di pubblica sicurezza (in entrambi i casi limitatamente alle categorie: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali);
- operaio a contatto con materiale esplosivo o velenoso;
- operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare;
- operaio di impianti di energia nucleare;
- sommozzatore o palombaro;
- speleologo;
- titolare o dipendente con lavoro manuale (in cava con uso di esplosivi, in cantieri edili o in cantieri di sistemazione idraulica entrambi collocati in gallerie, pozzi e simili o che utilizzino esplosivi, in miniera).

---

### **Articolo 20** **Il riscatto e i costi di uscita**

---

#### **1. Termini**

**Trascorsi almeno 180 giorni** dalla data di decorrenza del contratto, il Cliente può chiedere il paga-

mento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del valore di riscatto.

## 2. Riscatto totale

Il valore di riscatto totale è pari al **valore complessivo dell'investimento** dato dalla somma del:

- **capitale assicurato alla data di disinvestimento.** Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investito nella Gestione Separata rivalutata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di eventuali operazioni di riscatto parziale e di Riallocazione Automatica. Il tasso di rivalutazione attribuito al capitale assicurato non può essere negativo;
- **controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento.** Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute del Fondo Interno in vigore sul contratto per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

La **data di disinvestimento**, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto totale**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 30 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del riscatto totale** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'Articolo 26.

Il valore di riscatto descritto sopra viene riconosciuto al Cliente al netto del costo indicato al successivo paragrafo 4.

## 3. Riscatto parziale

La richiesta di riscatto parziale è ammessa se:

- l'importo richiesto è pari almeno a **1.000,00 euro**;
- a seguito dell'operazione, il valore complessivo residuo dell'investimento risulti uguale o superiore a **2.500,00 euro**.

Prima di procedere con l'operazione di riscatto parziale, la Compagnia verifica il rispetto delle condizioni sopra descritte sulla base dei valori che risultano alla data di richiesta del riscatto.

## 3.1 Modalità di prelievo dell'importo del riscatto parziale

La Compagnia esegue l'operazione di riscatto parziale prelevando l'importo richiesto in maniera proporzionale dalla Gestione Separata e dal Fondo Interno in vigore sul contratto secondo le percentuali di ripartizione effettive che risultano alla data di disinvestimento.

La **data di disinvestimento**, in caso di riscatto parziale, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto parziale**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 30 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del riscatto parziale** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'Articolo 26. L'importo del riscatto parziale viene riconosciuto al Cliente al netto del costo indicato al successivo paragrafo 4.

In seguito al riscatto parziale, il contratto resta in vigore per un valore complessivo residuo dell'investimento.

## 4. Costi di riscatto

Il costo applicato in caso di riscatto totale o di riscatto parziale varia in base al periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di disinvestimento, come indicato nella seguente tabella.

Periodo di tempo trascorso	Riscatto parziale	Riscatto totale
	Costo da applicare all'importo lordo riscattato	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Meno di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto	Riscatto non ammesso	Riscatto non ammesso
Dal 181° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede il 1° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro	2,00%



Periodo di tempo trascorso	Riscatto parziale	Riscatto totale
	Costo da applicare all'importo lordo riscattato	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro	1,00%
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi	30,00 euro	Non previsto

Per facilitare la comprensione delle modalità di applicazione del costo di riscatto si rimanda agli esempi numerici riportati nell'**Allegato 1: Esempi di applicazione dei costi di uscita applicati in caso di riscatto** alle presenti Condizioni di Assicurazione.

## Articolo 21 La rivalutazione del capitale assicurato relativo all'investimento nella Gestione Separata e i costi di gestione

Per la parte di investimento nella Gestione Separata Fondo VIVADUE, il contratto prevede la rivalutazione annuale del capitale assicurato. La Compagnia effettua la rivalutazione del capitale assicurato **il 31 dicembre di ogni anno** (data di rivalutazione) applicando il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto.

### 1. Determinazione del tasso di rivalutazione

Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento annuo della Gestione Separata - realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello in cui viene effettuata la rivalutazione - diminuito del costo di gestione annuo trattenuto dalla Compagnia e di seguito definito.

Il costo di gestione è dato dalla somma di due componenti:

Componente fissa annua	Componente variabile annua
1,30%	25% della differenza, se positiva, tra il rendimento annuo lordo della Gestione Separata e il tasso di riferimento del 3,00%

La componente fissa del costo di gestione è **sempre applicata**; la componente variabile è applicata solo se il rendimento annuo lordo della Gestione Separata **risulta superiore al tasso di riferimento del 3,00%**.

**Il tasso annuo di rivalutazione non può risultare negativo.**

Per facilitare la comprensione delle modalità per determinare il costo di gestione si rimanda agli esempi numerici riportati nell'**Allegato 2: Esempi sulle modalità per determinare il costo di gestione trattenuto dal rendimento della Gestione Separata** alle presenti Condizioni di Assicurazione.

### 2. Modalità di rivalutazione del capitale assicurato

Di seguito sono descritte le modalità di applicazione del tasso di rivalutazione a tutti gli importi in entrata nella Gestione Separata e in uscita dalla Gestione Separata. Più in dettaglio:

- per **importi in entrata** si intendono:
  - il capitale assicurato iniziale che deriva dalla parte dei premi ricorrenti investita nella Gestione Separata;
  - il capitale assicurato che deriva dalla parte dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale e di eventuali versamenti aggiuntivi successivi, investita nella Gestione Separata;
  - l'importo trasferito nella Gestione Separata in seguito a eventuali operazioni di Riallocazione Automatica;
- per **importi in uscita** si intendono:
  - il capitale assicurato in caso di decesso del Cliente;
  - il capitale assicurato in caso di richiesta di riscatto parziale o di riscatto totale.

#### Il tasso di rivalutazione:

- per **tutti gli importi in entrata, si applica** in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dalla data di investimento fino al successivo 31 dicembre o, se antecedente, fino alla data di disinvestimento dell'operazione considerata (riscatto o decesso);
- per **tutti gli importi in uscita, si applica** in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dall'ultima data di rivalutazione (31 dicembre immediatamente precedente) fino alla data di disinvestimento dell'operazione considerata (riscatto o decesso);
- in assenza di operazioni in entrata e in uscita, si applica** al capitale assicurato per un intero anno solare ad esclusione del primo nel quale si applica in proporzione al periodo di tempo trascorso dalla decorrenza al 31 dicembre immediatamente successivo (in pro rata temporis).

Come già riportato al precedente paragrafo 1, il tasso di rivalutazione attribuito non può essere negativo.

## Articolo 22 Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e costi di gestione

### 1. Frequenza di calcolo del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno collegato al contratto è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione di ciascun Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è calcolato giornalmente secondo il Calendario di Valorizzazione.

Per tutti i dettagli si rimanda ai Regolamenti dei Fondi Interni.

### 2. Pubblicazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia [www.intesasnanpaolovita.it](http://www.intesasnanpaolovita.it). **Tale valore è al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.**

In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa, la Compagnia informerà i Clienti attraverso il sito internet.

### 3. Costi gravanti sui Fondi Interni

I costi gravanti su ciascun Fondo Interno collegato al contratto selezionabile dal Cliente sono di seguito indicati.

a) **Remunerazione della Compagnia:** per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti è prevista una **commissione di gestione** pari a una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno. La commissione di gestione è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di ciascun Fondo Interno. La commissione di gestione, per ogni singolo Fondo Interno, è evidenziata nella seguente tabella.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 25	1,30%
Bilanciato Globale 45	1,50%
Bilanciato Globale 70	1,70%

b) **Commissioni di performance:** per ciascun Fondo Interno, con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore quota del Fondo Interno, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare di riferimento

e

- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal Benchmark nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del Fondo Interno, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo Interno e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

Per facilitare la comprensione delle modalità di calcolo della commissione di performance si rimanda agli esempi numerici riportati nell'**Allegato 3: Esempi sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni** alle presenti Condizioni di Assicurazione.

c) **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Clienti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze collegate ai Fondi Interni, il diritto di riscatto senza penalità.

Sui Fondi Interni non gravano oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso di quote degli OICR.

**d) Altri costi a carico dei Fondi Interni:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

---

## Articolo 23 Operazioni di Cambio Fondo Interno

---

### 1. Che cos'è il Cambio Fondo Interno

È l'operazione che consente al Cliente di passare dal Fondo Interno in essere sul contratto (nel seguito Fondo Interno di provenienza) ad un nuovo Fondo Interno tra quelli disponibili (nel seguito Fondo Interno di destinazione).

L'operazione di Cambio Fondo Interno può essere richiesta sia nel corso della Durata Obiettivo sia successivamente alla Data Obiettivo e comporta il trasferimento del controvalore delle quote dal Fondo Interno di provenienza al Fondo Interno di destinazione selezionato.

Se la richiesta è effettuata nel corso della Durata Obiettivo, tutti i premi investiti a partire dalla data di esecuzione dell'operazione verranno ripartiti in parte nella Gestione Separata e in parte nel nuovo Fondo Interno secondo le percentuali di investimento predefinite e indicate all'Articolo 6, oppure se è stata attivata la Riallocazione Automatica secondo le percentuali di investimento previste e descritte al successivo Articolo 24.

### 2. Termini e condizioni per la richiesta di Cambio Fondo Interno

Il Cliente può chiedere il Cambio Fondo Interno sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria del contratto, a condizione che siano trascorsi almeno **180 giorni** dalla data di decorrenza del contratto.

Affinché il premio ricorrente mensile in pagamento venga in parte già investito nel nuovo Fondo Interno (nel caso in cui la richiesta venga effettuata nel corso della Durata Obiettivo), è necessario che la richiesta pervenga non oltre il 3° giorno lavorativo antecedente la data di ricorrenza mensile dell'investimento del mese di richiesta.

**Per ogni anno solare sono ammesse quattro operazioni di Cambio Fondo Interno.**

### 3. Modalità di esecuzione dell'operazione di Cambio Fondo Interno

Il Cambio Fondo Interno avviene trasferendo il 100% del controvalore delle quote detenute del Fondo Interno di provenienza nel Fondo Interno di destinazione prescelto, **senza modificare la parte investita in Gestione Separata.**

Il disinvestimento delle quote del Fondo Interno di provenienza e il contestuale investimento nel Fondo Interno di destinazione prescelto avviene sulla base dei rispettivi valori unitari delle quote rilevati alla data di disinvestimento/investimento del Cambio Fondo Interno.

La **data di disinvestimento/investimento**, in cui la Compagnia esegue l'operazione è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del Cambio Fondo Interno**. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario della quota dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 30 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del Cambio Fondo Interno** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di Cambio Fondo Interno completa di documentazione, se prevista.

In seguito al Cambio Fondo Interno, la Compagnia invierà al Cliente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

### 4. Costi dell'operazione di Cambio Fondo Interno

In ciascun anno solare la prima operazione di Cambio Fondo Interno è gratuita; le operazioni successive hanno un **costo fisso di 30,00 euro**.

L'eventuale costo è interamente prelevato dal controvalore delle quote disinvestite dal Fondo Interno di provenienza prima del trasferimento nel Fondo Interno di destinazione prescelto.

## Articolo 24 Operazioni di Riallocazione Automatica

### 1. Che cos'è la Riallocazione Automatica

È l'operazione che il Cliente può chiedere per attivare sul contratto:

- la modifica delle percentuali di ripartizione dei premi (premi ricorrenti - senza considerare l'eventuale premio della Garanzia Accessoria - ed eventuali versamenti aggiuntivi) tra Gestione Separata e Fondo Interno in vigore sul contratto, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3.1;
- il graduale trasferimento di somme dal Fondo Interno in vigore sul contratto alla Gestione Separata secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3.2.

### 2. Termini e condizioni per la richiesta di attivazione e di disattivazione della Riallocazione Automatica

Il Cliente può chiedere la Riallocazione Automatica sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria del contratto a partire dalla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 42° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto e fino alla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 12° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto.

La Riallocazione Automatica risulta attiva dal 3° giorno lavorativo successivo alla data di richiesta.

Il Cliente può chiedere in qualsiasi momento la disattivazione della Riallocazione Automatica sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria del contratto. In tal caso la Riallocazione Automatica risulterà disattivata dal 3° giorno lavorativo successivo alla data della richiesta.

A seguito della disattivazione, la ripartizione dei premi rimane l'ultima in vigore al momento in cui la richiesta ha avuto effetto.

La richiesta di attivazione o di disattivazione, affinché abbia effetto sul premio ricorrente in scadenza nello stesso mese della richiesta, deve essere effettuata entro il 3° giorno lavorativo precedente la data di ricorrenza mensile dell'investimento.

Una volta disattivata, la Riallocazione Automatica non può più essere riattivata; pertanto la Riallocazione Automatica può essere richiesta una sola volta.

La Riallocazione Automatica si disattiva automaticamente al raggiungimento della Data Obiettivo.

### 3. Modalità di esecuzione dell'operazione di Riallocazione Automatica

Il periodo massimo in cui opera la Riallocazione Automatica va dalla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 36° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto e fino alla Data Obiettivo o data antecedente se il Cliente ha chiesto l'interruzione del piano di pagamento dei premi.

La Riallocazione Automatica, **se attiva**, opera secondo i tempi e le modalità indicate ai successivi paragrafi 3.1 e 3.2 con riferimento rispettivamente:

- alla modifica delle percentuali di investimento dei premi (premi ricorrenti - senza considerare l'eventuale premio della Garanzia Accessoria - ed eventuali versamenti aggiuntivi);
- al trasferimento dal Fondo Interno in vigore sul contratto alla Gestione Separata di un importo corrispondente ad una percentuale prefissata del valore complessivo dell'investimento.

#### 3.1 Riallocazione Automatica: modifica delle percentuali di investimento e conseguente ripartizione dei premi investiti

La Riallocazione Automatica, se attiva, determina la modifica delle percentuali di investimento e la conseguente ripartizione dei premi investiti con frequenza annuale; ad ogni modifica annuale delle percentuali di investimento, i premi investiti (premi ricorrenti - senza considerare l'eventuale premio della Garanzia Accessoria - ed eventuali versamenti aggiuntivi) vengono ripartiti tra la Gestione Separata e il Fondo Interno in vigore sul contratto secondo le percentuali di investimento e i periodi di applicazione indicati nella Tabella 1 riportata nell'**Allegato 4: Tabelle di dettaglio della Riallocazione Automatica** alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Se la Riallocazione Automatica viene richiesta dopo il 36° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo, a partire dalla data in cui viene attivata la Riallocazione Automatica, i premi investiti (premi ricorrenti - senza considerare l'eventuale premio della Garanzia Accessoria - ed eventuali versamenti aggiuntivi) saranno ripartiti secondo le percentuali di investimento previste nel periodo di riferimento secondo quanto indicato nella Tabella 1 riportata nell'**Allegato 4: Tabelle di dettaglio della Riallocazione Automatica** alle presenti Condizioni di Assicurazione.

### **3.2 Riallocazione Automatica: trasferimento dal Fondo Interno in vigore sul contratto alla Gestione Separata di una percentuale prefissata del valore complessivo dell'investimento**

La Riallocazione Automatica relativamente al graduale trasferimento dal Fondo Interno in vigore sul contratto alla Gestione Separata viene effettuata trasferendo un importo/controllo corrispondente ad una percentuale prefissata, indicata nella Tabella 2 riportata nell'**Allegato 4: Tabelle di dettaglio della Riallocazione Automatica** alle presenti Condizioni di Assicurazione, del valore complessivo dell'investimento che risulta alla data di esecuzione dell'operazione; tale trasferimento avviene con cadenza trimestrale alle date di ricorrenza mensile dell'investimento indicate nella Tabella 2 riportata nell'**Allegato 4: Tabelle di dettaglio della Riallocazione Automatica** alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Se la Riallocazione Automatica viene richiesta dopo il 36° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo, la percentuale per determinare l'importo da trasferire e la frequenza con cui viene effettuato il trasferimento non cambiano rispetto a quanto descritto nella tabella 2 dell'**Allegato 4: Tabelle di dettaglio della Riallocazione Automatica** alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Pertanto il Cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote.

---

## **Articolo 25**

### **Garanzie e rischi**

---

#### **1. Garanzia per la parte di investimento nella Gestione Separata**

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato restano acquisite in via definitiva; il tasso di rivalutazione non può risultare negativo e pertanto il capitale assicurato, per tutto il tempo di permanenza nella Gestione Separata e salvo eventuali riscatti parziali, non può mai diminuire.

#### **2. Rischi per la parte di investimento nei Fondi Interni**

Per la parte di investimento nei Fondi Interni, la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.

Il controvalore delle quote riconosciuto dalla Compagnia in caso di decesso del Cliente o di riscatto potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti per la variabilità del valore delle quote dei Fondi Interni.

Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente accetta un grado di rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione dei premi tra Gestione Separata e Fondo Interno selezionato. Infatti, relativamente alla parte di investimento in quote del Fondo Interno non è prevista alcuna garanzia o rendimento minimo.

## Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione

### Articolo 26

#### I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

##### 1. Pagamenti entro 30 giorni

La Compagnia pagherà quanto dovuto **entro 30 giorni dal ricevimento** di tutti i documenti secondo quanto viene indicato ai successivi paragrafi 2 e 3. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto, e sino alla data di effettivo pagamento, gli interessi per ritardato pagamento al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

##### 2. Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso del Cliente, queste indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i Beneficiari della prestazione; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al Cliente.

La Compagnia dichiara espressamente che non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in "Paesi o territori a rischio", intendendosi i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (per es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

##### 3. Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la Compagnia deve ricevere, tramite la Banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari; i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti.

##### Recesso:

comunicazione firmata dal Cliente inoltrata con le modalità indicate all'Articolo 8.

##### Riscatto totale e parziale:

richiesta firmata dal Cliente.

##### Decesso del Cliente:

**AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione del Cliente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito.**

**In particolare il Cliente è consapevole che:**

- **in caso di attivazione dell'eventuale Garanzia Accessoria per morte da infortunio, la richiesta di acquisire dal Beneficiario la documentazione medico-sanitaria e copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti (in caso di decesso conseguente a causa violenta) risponde alla finalità di consentire alla Compagnia di verificare la presenza dei presupposti per la liquidabilità della prestazione aggiuntiva; a tal fine si rammenta al Cliente la necessità di conservare la propria documentazione medico-sanitaria e di renderla disponibile al Beneficiario;**
- **la richiesta di acquisire dal Beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.**

- comunicazione di decesso del Cliente con la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari anche disgiuntamente tra loro; sul sito della Compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale del certificato di morte del Cliente o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- **in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari** (quali per esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche con-

nesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei Beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati.

**Se la richiesta di pagamento riguarda somme destinate a Beneficiari minori o incapaci:**

- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità.

**Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione di Beneficiario nominativamente individuato:**

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
  - I) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
    - (i) gli estremi del/i testamento/i;
    - (ii) che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
  - II) copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

**Se la richiesta di pagamento non fa riferimento ad una designazione di Beneficiario nominativamente individuato:**

- I) nel caso in cui il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento:
  - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
- II) nel caso in cui il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
  - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti:
    - (i) che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
    - (ii) gli estremi del/i testamento/i;

(iii) quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;

- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Sul sito della Compagnia è reperibile lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per facilitarne la compilazione.

**In aggiunta alla documentazione sopra riportata, in caso di attivazione dell'eventuale Garanzia Accessoria per morte da infortunio**, è necessario presentare alla Compagnia la seguente documentazione:

- relazione del medico curante attestante la causa del decesso completa di anamnesi remota; sul sito della Compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni mediche ai fini della liquidazione della prestazione aggiuntiva;
- referto autoptico (se eseguito);
- Certificato di causa morte;
- in caso di decesso conseguente a causa violenta (es. incidente stradale, infortunio, omicidio o suicidio) copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
- copia della cartella clinica relativa all'ultimo ricovero (eventualmente) intervenuto tra la data del decesso e il 7° anno antecedente la sottoscrizione della polizza;
- qualora la Compagnia riscontri che il Cliente abbia subito ricoveri negli ultimi 5 anni dal decesso:
  - (i) se il decesso del Cliente si verifica nei primi 7 anni di durata del contratto la Compagnia potrà richiedere al Beneficiario la documentazione relativa a ricoveri del Cliente (copia integrale e conforme all'originale della cartella clinica completa di anamnesi remota, compresa eventuale certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso) effettuati nei 10 anni prima della sottoscrizione della polizza e fino alla data del decesso;
  - (ii) se il decesso del Cliente si verifica successivamente al 7° anno di durata del contratto la Compagnia potrà richiedere al Beneficiario la suddetta documentazione relativa a ricoveri del Cliente effettuati nei 7 anni prima della sottoscrizione della polizza e fino alla data del decesso.

Per quanto riguarda la documentazione sanitaria o relativa alle circostanze del decesso del Cliente necessaria per l'erogazione della prestazione aggiuntiva:

- la Compagnia e il Beneficiario cooperano in buona fede nell'esecuzione del contratto e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di "vicinanza alla prova", per acquisire tale documentazione;

- il Beneficiario si impegna a raccogliere e presentare direttamente alla Compagnia la predetta documentazione; qualora abbia particolari difficoltà ad acquisirla (per esempio in quanto non faccia parte degli eredi testamentari o legittimi del Cliente), potrà mettersi in contatto con la Compagnia al fine di conferirle specifico mandato affinché, nel nome e nell'interesse del Beneficiario e nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, si possa attivare per il suo recupero;
- in ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione se già in suo possesso;
- la Compagnia riconoscerà un importo fino a un massimo di 50 euro a titolo di indennità forfettaria per il costo di estrazione delle cartelle cliniche e/o certificazioni mediche; tale importo potrà essere erogato una sola volta indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti dal Cliente e verrà riconosciuto dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, indicando le coordinate bancarie del soggetto che sostiene la spesa.

Il Cliente proscioglie dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, il Beneficiario o la Compagnia intendessero rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.

**Pegno:**

in caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate, escluso il recesso ai sensi dell'Articolo 8 "Il recesso", richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

**Ulteriori documenti necessari:**

per tutti i pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari.

Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di decesso, se la richiesta di liquidazione perviene direttamente alla Compagnia stessa, è richiesta copia del documento d'identità del Cliente; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore.

In caso di decesso, è richiesta la copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i Beneficiari, sia se la richiesta perviene direttamente alla Compagnia, sia se perviene alla Compagnia tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il Beneficiario è persona giu-

ridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

**Richieste motivate di altri documenti:**

la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, oppure al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

**Gestione dei documenti:**

**al fine di ridurre gli oneri a carico dei Clienti, la Compagnia e la Banca intermediaria adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo Cliente, e che risulti ancora in corso di validità.**

---

## Articolo 27 La Prescrizione

---

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile).

In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti e non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).



## Sezione IV - Altre informazioni

### Articolo 28 Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto

Le operazioni di versamento aggiuntivo, di Cambio Fondo Interno e di riscatto parziale o di riscatto totale sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un'altra operazione ancora in corso di esecuzione.

**Se sul contratto risulta attiva la Riallocazione Automatica, le operazioni di versamento aggiuntivo, Cambio Fondo Interno e riscatto parziale sono bloccate nei 3 giorni lavorativi antecedenti le date di esecuzione dei trasferimenti indicate nella Tabella 2 dell'Allegato 4: Tabelle riepilogative della Riallocazione Automatica alle presenti Condizioni di Assicurazione.**

**Alla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi, l'accettazione delle richieste di versamento aggiuntivo, di modifica dei premi ricorrenti (sospensione e riattivazione), attivazione e disattivazione dell'operazione di Riallocazione Automatica, di Cambio Fondo Interno e di riscatto parziale o di riscatto totale.**

### Articolo 29 Operazioni richieste di sabato

Se una delle operazioni elencate di seguito è effettuata di sabato presso la Banca intermediaria:

- sottoscrizione del contratto
- versamento aggiuntivo
- comunicazione di recesso
- richiesta di riscatto (parziale o totale)
- richiesta di Cambio Fondo Interno
- richiesta di Riallocazione Automatica
- comunicazione di decesso

la Compagnia considererà l'operazione come effettuata il primo giorno lavorativo utile della settimana successiva. Restano ferme le regole di investimento/disinvestimento previste dal contratto.

### Articolo 30 Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento

Per **giorni lavorativi**, ai fini della determinazione delle date di investimento o di disinvestimento nei casi previsti dal contratto, si intendono tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali di seguito indicati:

- Capodanno: 1° gennaio
- Epifania: 6 gennaio
- Anniversario della Liberazione: 25 aprile
- Venerdì santo
- Lunedì dopo Pasqua
- Festa del lavoro: 1° maggio
- Festa della Repubblica: 2 giugno
- Vigilia della Assunzione della B.V. Maria: 14 agosto
- Assunzione della B.V. Maria: 15 agosto
- Giorno successivo alla Assunzione della B.V. Maria: 16 agosto
- Ognissanti: 1° novembre
- Patrono della città: 7 dicembre
- Immacolata Concezione: 8 dicembre
- Vigilia della Natività di N.S.: 24 dicembre
- Natività di N.S.: 25 dicembre
- S. Stefano: 26 dicembre
- Ultimo giorno dell'anno: 31 dicembre
- Tutti i sabati e le domeniche

Eventuali aggiornamenti saranno comunicati ai Clienti con l'estratto conto annuale.

### Articolo 31 Istituzione di nuovi Fondi Interni

La Compagnia può istituire in futuro nuovi Fondi Interni comunicandolo ai Clienti secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Gli eventuali nuovi Fondi Interni integreranno l'offerta di quelli già collegati al prodotto Progetta Stabilità<sup>Insurance</sup>.

---

## **Articolo 32**

### **Eventuale fusione e liquidazione dei Fondi Interni**

---

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Clienti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Clienti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

## Allegato 1:

### Esempi di applicazione dei costi di uscita applicati in caso di riscatto

Come disciplinato all'Articolo 20 paragrafo 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione, in caso di riscatto totale o di riscatto parziale, il contratto prevede l'applicazione di un costo variabile in funzione del periodo di tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto alla data di disinvestimento, come descritto nella seguente tabella.

Periodo di tempo trascorso	Riscatto parziale	Riscatto totale
	Costo da applicare all'importo lordo riscattato	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Meno di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto	Riscatto non ammesso	Riscatto non ammesso
Dal 181° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede il 1° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro	2,00%
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro	1,00%
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi	30,00 euro	Non previsto

Di seguito si riportano due tabelle esemplificative in cui vengono rappresentati alcuni esempi di applicazione del costo applicato in caso di riscatto parziale (Esempio 1) e di riscatto totale (Esempio 2).

#### Esempio 1 - Riscatto parziale

Ipotizziamo un riscatto parziale di importo pari a 2.500,00 euro richiesto in tre momenti differenti:

- nel primo anno di durata contrattuale trascorsi 180 giorni dalla decorrenza (caso 1);
- nel secondo anno di durata contrattuale (caso 2);
- dopo il 5° anniversario del contratto (caso 3).

Caso	Importo riscattato (in euro)	Costo di riscatto (in %)	Importo costo di riscatto (in euro)	Costo minimo di riscatto (in euro)	Importo costo di riscatto da applicare (in euro)	Importo riscattato al netto del costo di riscatto (in euro)
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d)	(e) = importo maggiore tra (c) e (d)	(f) = (a) - (e)
1	2.500,00	2,00%	50,00	30,00	50,00	2.450,00
2	2.500,00	1,00%	25,00	30,00	30,00	2.470,00
3	2.500,00	-	-	30,00	30,00	2.470,00

Gli "importi riscattati", indicati a titolo esemplificativo nella tabella sopra riportata, sono al lordo delle imposte previste dalla legge di riferimento.

### Esempio 2 - Riscatto totale

Ipotizziamo un riscatto totale di importo pari a 2.500,00 euro richiesto in tre momenti differenti:

- nel primo anno di durata contrattuale trascorsi 180 giorni dalla decorrenza (caso 1);
- nel secondo anno di durata contrattuale (caso 2);
- dopo il 5° anniversario del contratto (caso 3).

Caso	Importo riscattato (in euro)	Costo di riscatto	Importo costo di riscatto da applicare (in euro)	Importo riscattato al netto del costo di riscatto (in euro)
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (a) - (c)
1	2.500,00	2,00%	50,00	2.450,00
2	2.500,00	1,00%	25,00	2.475,00
3	2.500,00	-	-	2.500,00

Gli “importi riscattati”, indicati a titolo esemplificativo nella tabella sopra riportata, sono al lordo delle imposte previste dalla legge di riferimento.

## Allegato 2:

### Esempi sulle modalità per determinare il costo di gestione trattenuto dal rendimento della Gestione Separata

Come disciplinato all'Articolo 21 paragrafo 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione, per determinare il tasso di rivalutazione da attribuire al contratto, la Compagnia trattiene dal rendimento annuo lordo realizzato della Gestione Separata il costo di gestione annuo. Il costo di gestione è costituito dalla somma di due componenti:

Componente fissa annua	Componente variabile annua
1,30%	25% della differenza, se positiva, tra il rendimento annuo lordo della Gestione Separata e il tasso di riferimento del 3,00%

La componente variabile è applicata solo se il rendimento annuo lordo della Gestione Separata è superiore al tasso di riferimento del 3,00% (parametro definito contrattualmente).

Il costo di gestione varia quindi in funzione del rendimento annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata.

Nelle seguenti tabelle esemplificative vengono rappresentate differenti misure del costo di gestione calcolate sulla base di diverse ipotesi di rendimento annuo lordo della Gestione Separata. Le ipotesi di rendimento sono meramente indicative e non impegnano in alcun modo la Compagnia.

In particolare gli esempi descrivono casi in cui il costo di gestione è costituito dalla sola componente fissa e casi in cui il costo di gestione è costituito dalla somma della componente fissa e della componente variabile.

#### ESEMPI DI COSTO DI GESTIONE COSTITUITO DALLA SOLA COMPONENTE FISSA

Esempio	Rendimento annuo lordo della Gestione Separata	Tasso di riferimento	Differenza tra il rendimento annuo lordo e il tasso di riferimento	Componente fissa annua	Componente variabile annua	Costo di gestione annuo
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e) = (c) x 25%	(f) = (d) + (e)
1	3,00%	3,00%	0,00%	1,30%	-	1,30%
2	2,50%	3,00%	-0,50%	1,30%	-	1,30%

Nell'esempio 1, il costo di gestione è costituito dalla sola componente fissa, poiché la differenza tra il rendimento annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata e il tasso di riferimento è pari a zero. Pertanto tale differenza non è positiva e di conseguenza non sussistono le condizioni per applicare anche la componente variabile.

Nell'esempio 2, il costo di gestione è costituito dalla sola componente fissa, poiché la differenza tra il rendimento annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata e il tasso di riferimento è inferiore a zero. Anche in questo caso tale differenza non è positiva e di conseguenza non sussistono le condizioni per applicare la componente variabile.

#### ESEMPI DI COSTO DI GESTIONE COSTITUITO DALLA SOMMA DELLA COMPONENTE FISSA E DELLA COMPONENTE VARIABILE

Esempio	Rendimento annuo lordo della Gestione Separata	Tasso di riferimento	Differenza tra il rendimento annuo lordo e il tasso di riferimento	Componente fissa annua	Componente variabile annua	Costo di gestione annuo
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e) = (c) x 25%	(f) = (d) + (e)
1	3,50%	3,00%	0,50%	1,30%	0,13%	1,43%
2	4,00%	3,00%	1,00%	1,30%	0,25%	1,55%

In entrambi gli esempi, il costo di gestione è costituito dalla somma della componente fissa e della componente variabile, poiché la differenza tra il rendimento annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata e il tasso di riferimento è superiore a zero. Pertanto, in entrambi i casi, tale differenza è positiva e di conseguenza sussistono le condizioni per applicare sia la componente fissa sia la componente variabile.

## Allegato 3: Esempi sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni

Come disciplinato all'Articolo 22 paragrafo 3 lettera b), **cui si rimanda per tutte le informazioni di dettaglio**, sui Fondi Interni Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45 e Bilanciato Globale 70 con riferimento al generico anno solare, è prevista una commissione di performance pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore quota del Fondo Interno, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare di riferimento
- e l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal Benchmark nello stesso periodo.

Anno	Valore unitario della quota	Valore unitario della quota fine anno solare precedente	Incremento percentuale del valore unitario della quota nell'anno considerato	Incremento percentuale del parametro di riferimento	Overperformance	Commissione di performance
	(a)	(b)	(c) = [(a)-(b)]/(b)	(d)	(e) = (c) - (d), se positiva	(f) = 20%*(e)
1° anno	10,320	10,010	3,10%	3,50%	0,00%	0,00%
2° anno	10,750	10,320	4,17%	2,50%	1,67%	0,33%
3° anno	10,800	10,750	0,47%	2,00%	0,00%	0,00%
4° anno	11,100	10,800	2,78%	1,50%	1,28%	0,26%
5° anno	11,275	11,100	1,58%	1,00%	0,58%	0,12%

Nella tabella esemplificativa riportata sopra:

- il primo anno, l'incremento percentuale del valore unitario della quota e l'incremento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 3,10% e al 3,50%: l'overperformance è quindi pari a 0% e la commissione di performance non viene prelevata;
- nel secondo anno, l'incremento percentuale del valore unitario della quota e l'incremento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 4,17% e al 2,50%: l'overperformance è quindi pari a 1,67% e la commissione di performance è pari allo 0,33%;
- nel quarto anno, l'incremento percentuale del valore unitario della quota e l'incremento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 2,78% e all'1,50%: l'overperformance è quindi pari a 1,28% e la commissione di performance è pari allo 0,26%.

## Allegato 4: Tabelle di dettaglio della Riallocazione Automatica

Di seguito si riportano le Tabelle di dettaglio della Riallocazione Automatica di cui all'Articolo 24 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

**Tabella 1 - Modifica delle percentuali di investimento e conseguente ripartizione dei premi investiti**

<b>1° periodo di applicazione</b> (Terzo anno antecedente la Data Obiettivo)	<b>Componenti</b>	<b>Percentuali di investimento</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 36° mese che precede il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto</li> <li>- fino al giorno precedente la data di ricorrenza mensile dell'investimento del 24° mese che precede il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto</li> </ul>	Gestione Separata	<b>40%</b>
	Fondo Interno in vigore sul contratto	<b>60%</b>
<b>2° periodo di applicazione</b> (Secondo anno antecedente la Data Obiettivo)	<b>Componenti</b>	<b>Percentuali di investimento</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 24° mese che precede il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto</li> <li>- fino al giorno precedente la data di ricorrenza mensile dell'investimento del 12° mese che precede il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto</li> </ul>	Gestione Separata	<b>50%</b>
	Fondo Interno in vigore sul contratto	<b>50%</b>
<b>3° periodo di applicazione</b> (Ultimo anno antecedente la Data Obiettivo)	<b>Componenti</b>	<b>Percentuali di investimento</b>
Dalla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 12° mese che precede il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto e fino alla Data Obiettivo	Gestione Separata	<b>60%</b>
	Fondo Interno in vigore sul contratto	<b>40%</b>

**Tabella 2 - Trasferimenti dal Fondo Interno in vigore sul contratto alla Gestione Separata**

Anno di riferimento del trasferimento	Date di esecuzione dei trasferimenti	Percentuale per determinare l'importo da disinvestire dal Fondo Interno e da investire nella Gestione Separata
Terzo anno antecedente la Data Obiettivo	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 36° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	<b>2,5% (*)</b>
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 33° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 30° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 27° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
Secondo anno antecedente la Data Obiettivo	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 24° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	<b>2,5% (*)</b>
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 21° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 18° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 15° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
Ultimo anno antecedente la Data Obiettivo	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 12° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	<b>2,5% (*)</b>
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 9° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 6° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 3° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	

(\*) La misura effettiva di disinvestimento potrà essere inferiore al 2,5% o eventualmente anche nulla nel caso in cui il Fondo Interno risulti incapiente.



# Regolamento della Gestione Separata "Fondo VIVADUE"

## Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "Fondo VIVADUE". Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata "Fondo VIVADUE" è l'euro.

## Art. 3

Nella Gestione Separata "Fondo VIVADUE" confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata "Fondo VIVADUE" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

## Art. 4

La gestione del "Fondo VIVADUE" è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

## Art. 5

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "Fondo VIVADUE" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio del "Fondo VIVADUE" realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata "Fondo VIVADUE" si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi

ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

## Art. 6

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata "Fondo VIVADUE" competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria del "Fondo VIVADUE" è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio<sup>1</sup>.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media

finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating<sup>2</sup>.

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese e quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non-governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Fondo VIVADUE" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei Contraenti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del "Fondo VIVADUE". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'Art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante con-

trollo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

#### Art. 7

La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'Articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

#### Art. 8

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'Assicurato.

1. Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'Articolo 5 del presente Regolamento.
2. Viene considerato un valore unico di rating (c.d. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

# Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

## Art. 1 Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Bilanciato Globale 25** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

## Art. 2 Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (Benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del Benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il Benchmark	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU
15% JPM EMU Government Bond Index in euro	JNEULOC
50% JPMorgan GBI (Broad)	JNUCGBIB
10% DJ STOXX Europe 50	SX5R
15% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	M1WDE

## Art. 3 Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

## Art. 4

### Criteria di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark riportato nell'Art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 25%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58

del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;

- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - Titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Bilanciato Globale 25 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente Art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al Benchmark mediante scostamenti contenuti dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 15% ad un massimo del 35%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 15% del valore corrente del Fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

#### **Art. 5**

##### **Gestione del Fondo Interno**

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

#### **Art. 6**

##### **Valore unitario della quota**

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale. Il Calendario di Valorizzazione è costituito da

tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

#### **Art. 7**

##### **Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)**

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente

(c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;

- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

## Art. 8

### Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 25	1,30%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del Fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del Fondo

dell'anno solare di riferimento, dal valore quota del Fondo e

- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal Benchmark (come descritto al precedente Art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del Fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

**d) Altri costi a carico del Fondo Interno:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

**Art. 9****Rendiconto annuale del Fondo Interno**

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

**Art. 10****Modifiche al Regolamento del Fondo Interno**

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

**Art. 11****Fusione e liquidazione del Fondo Interno**

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

# Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

## Art. 1 Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Bilanciato Globale 45** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

## Art. 2 Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (Benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del Benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il Benchmark	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU
10% JPM EMU Government Bond Index in euro	JNEULOC
35% JPMorgan GBI (Broad)	JNUCGBIB
20% DJ STOXX Europe 50	SX5R
25% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	M1WDE

## Art. 3 Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a tra-



sformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

#### Art. 4

##### Criteria di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark riportato nell'Art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 40%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e

delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;

- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - Titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Bilanciato Globale 45 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente Art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al Benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 25% ad un massimo del 65%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del Fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

#### **Art. 5**

##### **Gestione del Fondo Interno**

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

#### **Art. 6**

##### **Valore unitario della quota**

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

#### **Art. 7**

##### **Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)**

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the

Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;

- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

## Art. 8

### Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 45	1,50%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del Fondo dell'anno solare precedente

e l'ultima data di valorizzazione del Fondo dell'anno solare di riferimento, dal valore quota del Fondo e

- l'incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” dato dal Benchmark (come descritto al precedente Art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del Fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo Interno sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

**d) Altri costi a carico del Fondo Interno:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

**Art. 9****Rendiconto annuale del Fondo Interno**

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

**Art. 10****Modifiche al Regolamento del Fondo Interno**

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

**Art. 11****Fusione e liquidazione del Fondo Interno**

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

# Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

## Art. 1

### Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Bilanciato Globale 70** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

## Art. 2

### Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (Benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del Benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il Benchmark	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU
20% JPMorgan GBI (Broad)	JNUCGBIB
30% DJ STOXX Europe 50	SX5R
40% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	M1WDE

## Art. 3

### Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mer-

cato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

#### Art. 4

##### Criteria di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark riportato nell'Art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente<sup>1</sup>, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;

- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - Titoli di Stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Bilanciato Globale 70 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente Art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al Benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 50% ad un massimo del 90%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del Fondo in OICVM specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

## Art. 5

### Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

## Art. 6

### Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario

delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

## Art. 7

### Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente

(c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;

- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

## Art. 8

### Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 70	1,70%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del Fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del Fondo

dell'anno solare di riferimento, dal valore quota del Fondo e

- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal Benchmark (come descritto al precedente Art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del Fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo Interno sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.



**d) Altri costi a carico del Fondo Interno:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

**Art. 9****Rendiconto annuale del Fondo Interno**

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

**Art. 10****Modifiche al Regolamento del Fondo Interno**

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

**Art. 11****Fusione e liquidazione del Fondo Interno**

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

---

# Glossario

---

## **Anniversario (della decorrenza del contratto)**

Definisce ogni annualità di polizza e coincide con la ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto.

## **Annualità di contratto**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza del contratto.

## **Area Euro**

Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea che hanno aderito all'euro.

## **Assicurato**

È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell'Assicurato coincide con quella del Contraente; vedi anche "Cliente".

## **Banca intermediaria (o intermediario)**

È il Soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

## **Benchmark**

Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

## **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia paga la Prestazione Principale prevista in caso di decesso del Cliente a cui eventualmente si aggiunge il capitale della Garanzia Accessoria qualora questa sia stata attivata e risulti operante secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

## **Capitale assicurato**

È il capitale costituito dalla parte di ciascun premio investito (premio ricorrente ed eventuali versamenti aggiuntivi) destinata alla Gestione Separata rivalutata in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata stessa al netto del costo di gestione.

## **Categoria**

La categoria di un Fondo Interno è un attributo dello stesso che fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

## **Cliente**

Nel presente contratto è sia il titolare del contratto (il Contraente) che la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto (l'Assicurato).

## **Combinazione di investimento**

Ripartizione dei premi investiti tra la Gestione Separata e uno Fondo Interno, tra quelli disponibili, in funzione della scelta del Cliente.

## **Compagnia**

È la Società con la quale il Cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

## **Componenti**

Sono la Gestione Separata e i Fondi Interni collegati al contratto e che in base alla scelta del Cliente compongono la combinazione di investimento.

## **Comunicazione in caso di perdite**

Comunicazione che la società invia al Cliente se il valore finanziario del contratto, per la parte di investimento nel Fondo Interno, si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

---

---

### **Conclusione del contratto**

È il momento in cui il contratto viene sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia.

---

### **Conflitto di interessi**

Il contrasto fra l'interesse del Cliente e quello della Compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest'ultima con altre Società del Gruppo di cui fa parte.

---

### **Contraente**

È il titolare del contratto ovvero la persona fisica che sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare il versamento dei premi alla Compagnia. Nel presente contratto la figura del Contraente coincide con quella dell'Assicurato; vedi anche "Cliente".

---

### **Contratto**

L'accordo che stabilisce gli obblighi del Cliente e della Compagnia.

---

### **Controvalore delle quote**

Per la parte di investimento nel Fondo Interno, è l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Cliente a una determinata data.

---

### **Data di decorrenza del contratto**

Data a partire dalla quale il contratto ha effetto.

---

### **Data di comunicazione di decesso**

È la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione comprensiva di uno di questi documenti che provano il decesso del Cliente:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

---

### **Data di ricorrenza mensile dell'investimento**

È la data di investimento di ciascun premio ricorrente mensile nonché di pagamento dell'ulteriore premio se è stata attivata la Garanzia Accessoria secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione e corrisponde all'ultimo giorno di valorizzazione della quota dei Fondi Interni di ogni mese a partire dal mese successivo a quello di decorrenza del contratto.

---

### **Destinazione dei proventi**

Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori oppure alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

---

### **Documento di polizza**

Vedi "Polizza".

---

### **Firma Digitale**

Particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità dello stesso. Essa si basa su un Certificato di firma rilasciato da un soggetto certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione della Clientela dalla Banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. Il processo di sottoscrizione dei documenti della Compagnia mediante Firma Digitale avviene con l'utilizzo, da parte della Clientela, di un codice personale (PIN) in abbinamento ad un codice OTP, imputati sul supporto informativo della Banca, senza necessità per la Clientela di accedere alla propria area riservata del sito internet della Banca.

---

---

### Firma Grafometrica

Particolare tipo di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”. La Compagnia per l'utilizzo da parte della Clientela della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettronica, (i) l'identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informazioni sulle caratteristiche della Firma Grafometrica sono disponibili sul sito internet della Compagnia e della Banca intermediaria, consultando il documento “Nota Informativa sulla Firma Grafometrica”.

---

### Firma Tradizionale

Firma autografa apposta dal Cliente sulla documentazione in formato cartaceo, per il tramite della Banca intermediaria.

---

### Fondo VIVADUE

Vedi “Gestione Separata”.

---

### Fondo Interno (Assicurativo)

Fondo di investimento costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi versati, al netto dei costi applicati, confluisce in un Fondo Interno e viene convertita in quote (unit) del Fondo Interno stesso. I Fondi Interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici Regolamenti contenuti nelle Condizioni di Assicurazione e disponibili anche sul sito della Compagnia.

---

### Gestione Separata

Fondo di investimento istituito dalla Compagnia per valorizzare i capitali dei Clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi versati, al netto dei costi applicati, confluisce nella Gestione Separata disciplinata da uno specifico Regolamento contenuto nelle Condizioni di Assicurazione e disponibile anche sul sito della Compagnia. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata Fondo VIVADUE.

---

### Giorni festivi

I giorni di festività nazionale come stabiliti per legge di anno in anno.

---

### Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)

Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno stesso.

---

### Grado di rischio

Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio di ciascun Fondo Interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocata la parte di premio investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto-alto”.

---

### ISVAP

Vedi “IVASS”.

---

### IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

---

### OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi comuni d'investimento e le SICAV.

---

---

### **OICR armonizzato**

OICR conforme alle disposizioni della normativa comunitaria ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche/integrazioni.

---

### **Orizzonte temporale di investimento consigliato**

Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio e alla tipologia di gestione.

---

### **Overperformance**

Soglia di rendimento del Fondo Interno oltre la quale la Società trattiene una parte dei rendimenti come costi.

---

### **Percentuale di investimento (o percentuale di ripartizione)**

Rappresenta in percentuale la parte investita in ciascuna componente (Gestione Separata e Fondo Interno) della combinazione di investimento in vigore sul contratto.

---

### **Polizza**

Documento sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

---

### **Premio investito**

È il premio versato (premio ricorrente ed eventuale versamento aggiuntivo), al netto dei costi applicati, investito in parte nella Gestione Separata e in parte in quote del Fondo Interno.

---

### **Premio per la Garanzia Accessoria**

Nel presente contratto è l'importo che il Cliente corrisponde mensilmente alla Compagnia - unitamente al premio ricorrente mensile - qualora sia stata attivata la Garanzia Accessoria, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

---

### **Premio ricorrente**

Nel presente contratto è l'importo che il Cliente corrisponde mensilmente alla Compagnia secondo un piano di pagamento predefinito e in base alle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

---

### **Premio versato**

Importo del premio ricorrente e degli eventuali versamenti aggiuntivi al lordo dei costi.

---

### **Prestazione**

Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia si impegna a riconoscere a fronte del pagamento dei premi da parte del Cliente.

---

### **Prestazione Principale**

Nel presente contratto è il capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente.

---

### **Prestazione aggiuntiva (o capitale aggiuntivo)**

Nel presente contratto è il capitale riconosciuto in aggiunta alla Prestazione Principale qualora il decesso del Cliente sia stato causato da infortunio a condizione che la Garanzia Accessoria sia stata attivata e risulti operante secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

---

### **Pro rata temporis**

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, è il meccanismo di applicazione della rivalutazione "in proporzione al tempo trascorso". Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di investimento del premio o dalla data dell'ultima rivalutazione fino alla data effetto del calcolo considerata.

---

### **Quietanza**

È la ricevuta che certifica che è avvenuto il pagamento.

---

---

### **Quota**

Unità di misura di un Fondo Interno. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

---

### **Recesso**

È la possibilità del Cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso del premio versato secondo le modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.

---

### **Riscatto totale**

È la possibilità del Cliente di estinguere il contratto riscuotendo totalmente il valore di riscatto.

---

### **Riscatto parziale**

È la possibilità del Cliente di riscuotere parte del valore di riscatto.

---

### **Rischio finanziario**

Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il patrimonio dei Fondi Interni.

---

### **SDD (Sepa Direct Debit)**

L'addebito Diretto SEPA è lo strumento di incasso a livello europeo fondato su un accordo (cosiddetto “mandato”) concluso tra il pagatore (debitore) e il beneficiario (creditore), mediante il quale il primo autorizza il secondo a disporre addebiti sul proprio conto corrente.

---

### **Società di Gestione del Risparmio (SGR)**

Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

---

### **Tasso di rivalutazione**

È il rendimento realizzato dalla Gestione Separata che, al netto del costo di gestione, viene riconosciuto al capitale assicurato relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata.

---

### **Tasso di rendimento (o rendimento della Gestione Separata)**

È il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata.

---

### **Total Expense Ratio (TER)**

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

---

### **Turnover**

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo Interno, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

---

### **Valore complessivo del Fondo Interno**

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

---

### **Valore complessivo dell'investimento**

È il capitale ottenuto dalla somma di due importi:

- il capitale assicurato, relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata;
- il controvalore delle quote detenute, relativo alla parte di investimento nel Fondo Interno in vigore sul contratto.

---

### **Valore unitario della quota**

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo Interno alla stessa data.

---

---

### **Valorizzazione della quota**

Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota del Fondo stesso.

---

### **Volatilità**

Indica il grado di rischiosità collegato ad un investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. L'informazione sulla variabilità dei rendimenti sta alla base della valutazione delle performance dei Fondi Interni.

---

### **Volatilità media annua attesa**

Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del Fondo Interno stesso in un determinato periodo di tempo.

---

### **Valore di riscatto**

È il valore del capitale liquidabile in caso di riscatto pari al valore complessivo dell'investimento ad una certa data. Al valore di riscatto si applicano i costi di riscatto e le eventuali imposte di legge.

---

### **Versamenti aggiuntivi**

Somma, non inferiore all'importo minimo previsto da contratto, che il Cliente può versare per integrare il capitale inizialmente investito.

---

# Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a maggio 2018)

## INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

### SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**, con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it) e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

### SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: [dpo@intesasanpaolovita.it](mailto:dpo@intesasanpaolovita.it).

### SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

#### Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

#### Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi<sup>1</sup> (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

#### a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

#### b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

<sup>1</sup> Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.



**c) Legittimo interesse del Titolare**

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

**SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

**1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.

**2) Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc.), ad esempio:

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (Banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

**3) Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet [www.intesasnpaolovita.it](http://www.intesasnpaolovita.it).

**SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA**

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

**SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

## SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [dpo@intesasanpaolovita.it](mailto:dpo@intesasanpaolovita.it) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [privacy@pec.intesasanpaolovita.it](mailto:privacy@pec.intesasanpaolovita.it); a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

### 1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

### 2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

### 3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

### 4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

### 5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

### 6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

### 7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'Interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi<sup>2</sup>. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

#### **8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

#### **SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI**

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

<sup>2</sup> Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).

## SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA<sup>3</sup>

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa - nella Sua qualità di "Interessato" - circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

### Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

### Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) La generazione delle chiavi private di decifrazione dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it).

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [dpo@intesasanpaolovita.it](mailto:dpo@intesasanpaolovita.it) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [privacy@pec.intesasanpaolovita.it](mailto:privacy@pec.intesasanpaolovita.it); a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

<sup>3</sup> Tale informativa costituisce parte integrante dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della Società.

## INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”) - FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

### SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**, con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it) e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

### SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: [dpo@intesasanpaolovita.it](mailto:dpo@intesasanpaolovita.it).

### SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

#### Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.

#### Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:

- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

### SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc.) che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
  - servizi di consulenza assicurativa;
  - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
  - attività di consulenza in genere;
  - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
  - rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it).

**SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.**

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

**SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

**SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [dpo@intesanpaolovita.it](mailto:dpo@intesanpaolovita.it) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [privacy@pec.intesanpaolovita.it](mailto:privacy@pec.intesanpaolovita.it); a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

**1. Diritto di accesso**

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

**2. Diritto di rettifica**

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

**3. Diritto alla cancellazione**

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

**4. Diritto di limitazione di trattamento**

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

**5. Diritto alla portabilità dei dati**

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

#### **6. Diritto di opposizione**

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

#### **7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

# Documento di polizza (fac-simile)

Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia relativamente al contratto sarà emesso tramite procedura informatica.

Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il Cliente abbia scelto:

- di sottoscrivere il contratto in sede e con Firma Digitale;
- di attivare la Garanzia Accessoria;
- di effettuare il versamento aggiuntivo iniziale;
- la designazione nominativa dei Beneficiari della prestazione assicurata;
- di indicare anche un Referente terzo.



**INTESA SANPAOLO  
VITA**

Signor/Signora **Nome Cognome**

**Polizza assicurativa**

Progetta Stabilità<sup>Insurance</sup> - Cod. MRXD1

N. XXXXXXXXXXXXX

## DATI PERSONALI

### CLIENTE

Il Contraente-Assicurato titolare del contratto e la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto

COGNOME \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_

DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO DI RESIDENZA** \_\_\_\_\_

LOCALITÀ \_\_\_\_\_

CAP, PROV. e STATO \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO DI RECAPITO** \_\_\_\_\_

LOCALITÀ \_\_\_\_\_

CAP, PROV. e STATO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

## CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

### Che cos'è Progetta Stabilità<sup>Insurance</sup>

Progetta Stabilità<sup>Insurance</sup> è un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il versamento di premi ricorrenti, la possibilità di versamenti aggiuntivi e prestazioni collegate in parte al rendimento di una Gestione Separata e in parte all'andamento del valore delle quote di un Fondo Interno.

Le informazioni di dettaglio sulle modalità di investimento sono riportate nell'Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto, inoltre, offre al Cliente la possibilità di attivare alla sottoscrizione una Garanzia Accessoria facoltativa che prevede un capitale aggiuntivo in caso di decesso del Cliente dovuto a infortunio, come da Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Cliente:

chiede l'attivazione della Garanzia Accessoria e si impegna al pagamento del premio previsto contrattualmente;

non chiede l'attivazione della Garanzia Accessoria.





**INTESA SANPAOLO  
VITA**

## CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

### Che cosa offre Progetta Stabilità<sup>Insurance</sup> (Prestazione Principale in caso di decesso e riscatto)

- **Prestazione Principale:** in caso di decesso del Cliente, la Compagnia pagherà, ai Beneficiari designati, il **valore complessivo dell'investimento** pari alla somma dei seguenti due importi:

- il capitale assicurato maturato, relativo all'investimento nella Gestione Separata;
- il controvalore delle quote, relativo all'investimento nel Fondo Interno.

Il valore complessivo dell'investimento verrà inoltre maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età del Cliente al momento del decesso.

La Prestazione Principale riconosciuta in caso di decesso del Cliente è descritta in dettaglio nell'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

In aggiunta alla suddetta prestazione e a condizione che la copertura assicurativa sia in vigore, qualora il decesso del Cliente sia causato da infortunio ed entrambi (sia l'infortunio sia il decesso) si siano verificati durante il periodo di copertura, la Compagnia pagherà, ai Beneficiari designati, il capitale aggiuntivo relativo alla Garanzia Accessoria pari a:

- **25.000,00 euro** in caso di decesso causato da infortunio diverso da incidente stradale;
- **50.000,00 euro** in caso di decesso causato da incidente stradale.

Il capitale aggiuntivo relativo alla Garanzia Accessoria viene pagato senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all'Articolo 19 delle Condizioni di Assicurazione.

- **Riscatto:** in corso di contratto il Cliente può riscattare parzialmente o totalmente il valore di riscatto della polizza; per i dettagli si rimanda all'Articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione.

Una parte dei costi di gestione annui applicati alla Gestione Separata e al Fondo Interno viene retrocessa alla Banca intermediaria.

### Chi sono i destinatari della prestazione di Progetta Stabilità<sup>Insurance</sup> (Beneficiari dell'assicurazione)

I destinatari del capitale in caso di decesso del Cliente sono:

Cognome e nome \_\_\_\_\_  \*

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il gg/mm/aaaa

\* Tipo di relazione intercorrente tra il Beneficiario e il Cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

#### Recapito e contatti del Beneficiario:

Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Telefono cellulare \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del/dei Beneficiario/i designato/i, la Compagnia potrà incontrare, al decesso del Cliente, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i Beneficiario/i e dunque nel liquidare la prestazione.**

**Ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Compagnia oppure tramite la Banca intermediaria o disposta per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.**

#### Referente terzo cui la Compagnia può far riferimento per la liquidazione della prestazione assicurata:

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Telefono cellulare \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

#### Inizio e durata del contratto

Questa polizza decorre dalle ore 24:00 del [gg/mm/aaaa], secondo le modalità indicate all'Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione, e dura per tutta la vita del Cliente, salvo la possibilità di riscatto anticipato.



**INTESA SANPAOLO  
VITA**

## CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

### Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il Cliente ha diritto di recedere dal contratto (ex Articolo 177 del Codice delle Assicurazioni - Decreto Legislativo n. 209/2005).

Può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata A.R.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la Compagnia restituirà al Cliente le somme complessivamente versate eventualmente comprensive del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di investimento nel Fondo Interno, come da Articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione. L'importo sarà comprensivo del premio relativo alla Garanzia Accessoria.

**Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede)**, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione (periodo di sospensiva)\*. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento del premio potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

In tale periodo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto comunicandolo alla Banca intermediaria o alla Compagnia secondo le modalità dettagliate nell'Articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione.

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto verrà estinto.

\* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

## PREMI, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E PREMI INVESTITI

Alla sottoscrizione del contratto, il Cliente ha scelto:

- un piano di premi ricorrenti, pagati con periodicità mensile, della durata di X anni, con Data Obiettivo gg/mm/aaaa;
- di versare per ciascun premio ricorrente mensile un importo pari a XX,XX euro;
- di versare per la Garanzia Accessoria, un premio mensile di 1,00 euro comprensivo di imposte pari al 2,5% del premio, per tutta la durata del piano di pagamento dei premi;
- di effettuare un versamento aggiuntivo iniziale di importo pari a XXX,XX euro.

Il Cliente si impegna al pagamento dei premi ricorrenti e dei premi per la Garanzia Accessoria tramite addebito in conto corrente; l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Il primo premio ricorrente e il premio per la Garanzia Accessoria segnano la decorrenza del contratto e della Garanzia Accessoria; la data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di decorrenza del contratto.

Il costo applicato al primo premio ricorrente, al netto del premio per la Garanzia Accessoria, è pari a XX,XX euro, pertanto il relativo premio investito è di XX,XX euro.

Il costo applicato al versamento aggiuntivo iniziale è pari a XX,XX euro, pertanto il relativo premio investito è di XX,XX euro.

Una parte dei costi applicati a ciascun versamento viene retrocessa alla Banca intermediaria.

Il premio relativo alla Garanzia Accessoria è detraibile ai fini IRPEF nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

## RIPARTIZIONE DEL PRIMO PREMIO RICORRENTE INVESTITO E DEL VERSAMENTO AGGIUNTIVO INIZIALE INVESTITO

Sulla base della scelta effettuata dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto, il primo premio ricorrente investito e il versamento aggiuntivo iniziale investito verranno ripartiti tra le componenti di investimento, come indicato nella seguente tabella:

Componenti	Primo premio ricorrente		Versamento aggiuntivo iniziale	
	Importo investito (in euro)	Percentuale di investimento	Importo investito (in euro)	Percentuale di investimento
Gestione Separata Fondo VIVADUE	XXXX,XX	XX%	XXXX,XX	XX%
Fondo Interno XXXXXXXX	XXXX,XX	XX%	XXXX,XX	XX%

La parte di premio investito destinata al Fondo Interno verrà convertita in quote alla data di decorrenza del contratto; il numero delle quote attribuite e la data di investimento nel Fondo Interno e nella Gestione Separata saranno comunicati al Cliente con la lettera di conferma investimento del premio.

I successivi premi ricorrenti verranno ripartiti tra la Gestione Separata e il Fondo Interno in vigore sul contratto secondo le percentuali di investimento predefinite.



## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Questo documento è in formato elettronico ed è sottoscritto dal Cliente e dalla Banca con firma digitale.

## CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle Condizioni di Assicurazione (**Mod. ISV-E40PSi-Ed.06/2019**), con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali, di cui alla Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento" dell'Informativa,

presto il consenso     nego il consenso

al trattamento dei miei Dati Personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

presto il consenso     nego il consenso

alla comunicazione dei miei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale.

Firmato da "Nome e Cognome del Cliente" con Check in data "gg/mm/aaaa"

\*\* \* \*\*

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle Condizioni di Assicurazione (**Mod. ISV-E40PSi-Ed.06/2019**), prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento".

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell'Informativa.

**Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.**

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del Cliente" in data "gg/mm/aaaa"

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

**INTESA SANPAOLO  
VITA****DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA**

- Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente Documento di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:
  - la vigente versione del “Documento contenente le informazioni chiave” nonché il relativo Allegato in cui sono descritte le diverse opzioni di investimento;
  - la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi);
  - le Condizioni di Assicurazione Mod. ISV-E40PSi-Ed.06/2019;
  - il Documento di polizza in formato fac-simile;che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali Appendici contrattuali.

- Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il set informativo sopra indicato al seguente indirizzo mail: **xxxx.xxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della Banca appositamente dedicata / in formato cartaceo.**

Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del Cliente” in data “gg/mm/aaaa”

\_\_\_\_\_

Firma Cliente

- Dichiaro di approvare espressamente i seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 3 *Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata*; Articolo 4 *Il piano di pagamento dei premi*; Articolo 5 *Il pagamento dei premi: premi ricorrenti, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso*; Articolo 7, paragrafo 4 *Investimento dei premi ricorrenti e dei versamenti aggiuntivi successivi*; Articolo 9 *I Beneficiari*; Articolo 10 *La cessione del contratto e il pegno*; Articolo 15 *Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente*; Articolo 18 *La prestazione aggiuntiva: Garanzia Accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio*; Articolo 19 *Le esclusioni*; Articolo 20 *Il riscatto e i costi di uscita*; Articolo 26 *I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta*; Articolo 28 *Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto.*

Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del Cliente” in data “gg/mm/aaaa”

\_\_\_\_\_

Firma Cliente

- Dichiaro:
  - di avere la residenza e il domicilio in Italia;
  - di aver ricevuto copia del modulo unificato A3/A4, rilasciato dall’Intermediario incaricato, contenente le informazioni sull’Intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei Clienti, sulle remunerazioni, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del Cliente;
  - di essere stato informato dall’Intermediario che il prodotto Progetta Stabilità<sup>Insurance</sup> (Cod. MRXD1) che intendo sottoscrivere è adeguato alle mie esigenze assicurative;
  - di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.

- Dichiaro, inoltre, di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla Compagnia in caso di decesso, di cui all’Articolo 26 delle Condizioni di Assicurazione, è funzionale alla verifica della presenza dei presupposti di liquidabilità della prestazione assicurata e ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

- Dichiaro altresì di prosciogliere dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni sono ricorso o dovessi ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell’evento, il Beneficiario o la Compagnia intendessero rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.

- Mi impegno a consegnare ai Beneficiari e al Rerefente terzo copia dell’Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente Documento di polizza\*, sollevando Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.

\* L’Informativa è emessa dalla procedura informatica.



INTESA SANPAOLO  
VITA

### DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- Infine autorizzo la Banca \_\_\_\_\_ ad addebitare direttamente sul conto corrente [IBAN] intestato a [NOME COGNOME] ciascun premio versato a favore di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

#### Per la sottoscrizione della polizza

\_\_\_\_\_

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del Cliente" in data "gg/mm/aaaa"

\_\_\_\_\_

Firma Cliente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

### DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Proposta di Investimento n° <numero proposta>

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma digitale Banca

# Progetta Stabilità<sub>Insurance</sub>

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.** Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano  
comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino  
02505650370 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**